

21800000		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. Int. 356	25.08.2020	
USR	BLO	
Funzione	Macrosistemi	Attività
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

Ai Signori Procuratori Aggiunti
 Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica
 Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia
 giudiziaria
 Al Signor Dirigente Amministrativo [con preghiera di
 inoltrare al personale amministrativo interessato]
 Al Signor Dirigente dell'Ufficio Intercettazioni
 Al personale del CIT

SEDE

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale

BOLOGNA

Oggetto: *La nuova disciplina delle intercettazioni. Ulteriori disposizioni di dettaglio.*

Essendo prossima [1° settembre 2020] l'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, nel ribadirsi il contenuto e le indicazioni delle circolari già adottate che conservano piena attualità [cfr. circolari prot. nr. 913 del 5 marzo 2020 e prot. 944 del 6 marzo 2020: che si allegano: *allegati 1 e 2*], è opportuno dettare disposizioni di dettaglio, anche alla luce della già diramata circolare del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2020 [*allegato 3*], dedicata a fornire indicazioni operative.

Alla circolare ministeriale si rimanda per quanto non direttamente qui disposto, con riguardo agli aspetti tipicamente organizzativi.

Le disposizioni di dettaglio che qui si intendono dettare tengono conto, peraltro, anche delle considerazioni sviluppate dal Procuratore generale della Cassazione, nella nota in data 31 luglio 2020 [*allegato 4*].

Considerazioni che, per vero, sono in linea con quelle qui sviluppate nelle richiamate circolari, ma offrono la necessità di ulteriori puntualizzazioni, vuoi per i magistrati, vuoi per l'attività del CIT e più in generale dell'Ufficio intercettazioni.

**

ATTIVITA' DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Bersaglio e numero di RIT. In premessa, essendo tematica emersa nella richiamata nota del Procuratore generale, va affrontato il tema dell'individuazione del bersaglio delle intercettazioni e della esatta indicazione dello stesso mediante il numero di RIT [registro intercettazioni telefoniche]: tema che si ritiene debba essere risolto – in linea con la prassi già in uso- nel senso che ad ogni bersaglio [da intendersi riferito al singolo apparecchio/apparato intercettato] deve corrispondere uno specifico numero di RIT.

Tale modalità risulta, infatti, allo stato, l'unica compatibile con i programmi informatici adottati dal Ministero della Giustizia al fine della gestione dell'Archivio Digitale Intercettazioni e conforme alle allegate indicazioni provenienti dalla Procura generale della cassazione.

Gestione del flusso documentale delle intercettazioni. Da un punto di vista operativo, la gestione del flusso documentale relativo alle operazioni di intercettazione (richieste di intercettazione o di proroghe, ovvero decreti di intercettazione emessi in via di urgenza) avverrà mediante l'impiego del programma TIAPdocument@.

Per tale ragione, è assolutamente necessario che la polizia giudiziaria provveda ad inserire sul portale NDR anche le richieste di intercettazione, e atti successivi. In assenza di tale inserimento, le segreterie provvederanno a scansionare gli atti per l'inserimento nel TIAPdocument@.

Venendo più in dettaglio alla procedura da seguire per l'attivazione dell'intercettazione.

Le segreterie dei pubblici ministeri dovranno provvedere agli adempimenti mediante l'apertura e la gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale denominata Archivio Riservato.

Ad ogni archivio riservato dovrà corrispondere un procedimento penale, con inserimento in quell'unica pagina dei relativi R.I.T.

Ciascun R.I.T. – come anticipato *supra* - dovrà riguardare singoli "bersagli", anche se riferiti allo stesso soggetto.

Una volta inseriti i provvedimenti e relativi allegati, le segreterie dei magistrati ne daranno comunicazione all'Ufficio intercettazioni per l'annotazione nel mod. 37 e l'inserimento dei numeri di RIT; tale ufficio provvederà a consolidare i dati su TIAP rendendoli accessibili all'Ufficio ricevente.

Sin d'ora si invitano i sigg. magistrati ad indicare i nominativi delle unità amministrative e/o di polizia che avranno accesso al TIAP Archivio riservato, per la necessaria abilitazione e il correlato censimento formale [tale indicazioni dovrà avvenirese possibile in tempo utile rispetto al 1° settembre; comunque non oltre il giorno 7 settembre 2020, con nota inviata alla Dirigente del Servizio Intercettazioni e, per conoscenza, al Procuratore aggiunto delegato, dottoressa Russol].

RAPPORTI CON L'UFFICIO GIP

I rapporti con l'Ufficio GIP. A regime dovranno essere risolti attraverso l'applicativo TIAP.

Le difficoltà gestionali rappresentate da quell'Ufficio inducono ad introdurre – provvisoriamente – ulteriori metodiche operative, anche per garantire al meglio – vista la novità della riforma e i rischi di tenuta del sistema – la conservazione e l'utilizzabilità degli elementi acquisiti, limitando il rischio di decisioni di convalida tardive.

Per l'effetto, in via precauzionale, nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore della riforma, comunque sino alla auspicata stabilizzazione delle procedure con il Tribunale e in particolare con l'ufficio GIP, la trasmissione degli atti seguirà il doppio binario, con trasmissione anche cartacea dei provvedimenti, secondo le regole ad oggi vigenti.

Mentre, a regime, anche se si spera provvisoriamente, allorquando non si dovrà più procedere anche all'inoltro cartaceo, ci è stato richiesto di procedere all'invio di una comunicazione di alert in

versione cartacea, che attesti l'avvenuto consolidamento della richiesta e relativi allegati in TIAP, al fine di scongiurare il rischio che la cancelleria del giudicante non si avveda degli atti depositati.

La dottoressa Russo è pregata di concordare con l'Ufficio Gip un *fac-simile* di *alert* e la specificazione dell'indirizzo cui detto *alert* dovrà essere inviato.

Resta comunque inteso che ai fini dell'individuazione del tempo di pervenimento delle richieste di questo Ufficio ciò che fa e farà testo è il momento della trasmissione degli atti a mezzo TIAP ovvero il momento del deposito cartaceo [previsto interinalmente].

L'*alert* sotto questo profilo è solo un elemento accessorio di conoscenza, giuridicamente irrilevante.

I provvedimenti del GIP. Quanto poi ai provvedimenti emessi dai GIP, una volta caricati sul medesimo applicativo, saranno oggetto di segnalazione all'indirizzo istituzionale dell'ufficio intercettazioni, per gli adempimenti successivi [e l'inoltro alle Segreterie dei magistrati].

DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI

Il deposito delle intercettazioni. - E' tematica già esaminata nelle richiamate circolari.

Fondamentale è il disposto del comma 4 dell'articolo 268 del Cpp, che detta le regole di condotta per la polizia giudiziaria operante dopo la conclusione delle operazioni.

La norma, nel disciplinare il rapporto tra la polizia giudiziaria operante e il pubblico ministero, prevede che la prima, alla fine delle operazioni, debba "immediatamente" trasmettere al pubblico ministero i verbali e le registrazioni per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

Nelle citate circolari si è cercato di dare un significato elastico –ma non elusivo della finalità di garanzia- tale da coniugare detta finalità con le ragioni della prassi.

Si è allora sostenuto che l'"immediatamente" è nozione comunque temporalmente indeterminata, essendo compatibile con una lettura che veda coerente con tale indicazione anche una trasmissione "senza ritardo", "nel più breve tempo possibile", compatibilmente con il materiale completamento delle operazioni. A ciò dovendosi aggiungere, a conforto di tale lettura interpretativa meno rigida, la circostanza importante dell'assenza di qualsivoglia sanzione processuale, che potrebbe legittimare applicazioni elastiche, comunque non elusive del *dictum* normativo.

E' quindi ben possibile che il pubblico ministero interessato, richiesta dalla polizia giudiziaria, possa autorizzare la dilazione del deposito, con la precisazione che ovviamente tale dilazione dovrà rispettare l'indicazione normativa, contenuta sempre nel citato articolo 268, comma 4, c.p.p., secondo cui comunque le intercettazioni e atti a corredo vanno depositati nell'archivio entro 5 gg. dalla conclusione delle operazioni.

E' ovvio che un problema di deposito si pone solo al completamento dell'intera attività captativa, e non certo alla scadenza della singola utenza [*rectius*, singolo RIT] [conforto se ne trae dalla nota del Procuratore generale della Cassazione].

Resta inteso che **il deposito è comprensivo anche del conferimento delle registrazioni e degli atti allegati nell'Archivio.**

In vero, pur nell'incertezza del dato normativo, l'eventuale autorizzazione che il pubblico ministero chieda ed ottenga dal giudice per ritardare il deposito fino all'esito delle indagini preliminari non

può infatti produrre effetti sul deposito che la polizia giudiziaria deve effettuare e sul conseguente conferimento nell'archivio.

Una diversa soluzione pare lesiva delle esigenze di garanzia che stanno alla base della riforma e della costituzione dell'Archivio.

Il ritardato deposito ottenuto dal pubblico ministero, quindi, esplicita espliciti i propri effetti solo in relazione all'accesso ad opera dei difensori, ma non riguarda la tempistica di conferimento nell'Archivio.

Resta però salva la possibilità per la polizia giudiziaria che abbia manifestato l'esigenza di continuare ad accedere alle tracce foniche e ai verbali delle intercettazioni per ragioni connesse alla redazione di informative conclusive, previa autorizzazione espressa del pubblico ministero titolare del procedimento. In particolare, quest'ultimo consentirà alla polizia giudiziaria di accedere alle registrazioni ancora contenute nei server dei fornitori, con indicazione del termine entro il quale gli operatori di polizia dovranno concludere le operazioni. Alla scadenza del termine indicato, le aziende fornitrici procederanno all'interruzione del collegamento del loro server alla postazione di ascolto remoto della polizia, come da disposizioni che dovranno essere impartite dai magistrati titolari del procedimento.

ARCHIVIO

La gestione dell'Archivio. Per garantire la migliore efficienza dell'Ufficio, si ritiene opportuno, in attesa di un auspicato diretto coinvolgimento di personale della DGSIA [cfr. la nota del Procuratore generale della Cassazione, che prefigura l'intenzione di avere apposita interlocuzione con l'articolazione ministeriale], procedere attraverso il coinvolgimento del personale addetto all'Ufficio intercettazioni ed al CIT [all'uopo di recente implementato], senza distinzione tra personale amministrativo e di polizia giudiziaria, attraverso l'attribuzione a ciascuno dei plurimi compiti imposti dal servizio [operazioni di conferimento; vigilanza sull'accesso alle sale di ascolto da parte dei soggetti legittimati, previamente dotati di codici identificativi generati dal sistema informativo di gestione degli accessi ai sistemi stessi].

La dottoressa Russo provvederà, nel caso, alla formalizzazione di specifici ordini di servizio.

Il conferimento nell'Archivio.- Per quanto in particolare attiene alle operazioni di conferimento, tali operatori interni saranno coadiuvati dal personale operante presso le società fornitrici del servizio e dalla polizia giudiziaria delegata all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, nonché, ove possibile, dal personale del CISIA.

Gli operatori citati provvederanno a verificare la funzionalità degli ascolti delle registrazioni conferite o comunque la decifrabilità delle ulteriori attività oggetto di captazione.

Il conferimento nell'archivio digitale sarà effettuato alla chiusura integrale delle complessive attività di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento, e non in occasione della cessazione delle attività di captazione in relazione a singole utenze [v. *supra*].

In via ordinaria, dopo il conferimento nell'A.D.I., e la conseguente verifica in ordine alla corretta esportazione dei dati, le registrazioni dovranno essere eliminate dai server delle aziende fornitrici delle prestazioni ad esse funzionali (comunque, fino a tale momento sottoposti ad integrale tracciamento e controllo dei file di log); fatta salva l'ipotesi cui si è fatto cenno in precedenza di autorizzazione temporanea rilasciata dal p.m. in favore della p.g. ai fini della redazione delle informative conclusive.

Si procederà altresì alla distruzione o formattazione dei supporti informatici utilizzati per l'esportazione dei dati. I fornitori rilasceranno conforme attestato in merito all'avvenuta cancellazione dei dati e all'interruzione del collegamento alla postazione di ascolto remoto.

Nel caso di registrazioni non transitate sui server (perché eseguite con microspie ed altri analoghi dispositivi), il conferimento nell'A.D.I. sarà seguito dalla distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate, con relativa attestazione, secondo quanto precisato al punto precedente.

Il tema del conferimento, peraltro, pone un problema di assicurare la non dispersione dei dati, possibile oggi a fronte di uno strumentario non adeguatamente testato dal Ministero.

Ed allora, in ogni caso, limitatamente al primo trimestre successivo all'entrata in vigore della riforma, anche prescindendo da eventuali richieste della p.g. di autorizzazione all'accesso delle tracce foniche per esigenze di redazione delle informative conclusive, tali registrazioni saranno mantenute nei server dei fornitori anche successivamente alle operazioni di conferimento; ciò a fini esclusivamente precauzionali dovendosi testare in modo adeguato la corretta funzionalità dei nuovi apparati.

Il personale addetto all'Ufficio intercettazioni provvederà automaticamente alla distruzione decorso tale periodo, salve diverse indicazioni.

Ci si riserva di adottare, anche successivamente a tale soglia temporale, ulteriori provvedimenti di mantenimento temporaneo delle registrazioni sino a quando non saranno fornite rassicurazioni anche in ordine alla possibilità di recupero delle registrazioni conferite, in caso di malfunzionamento dell'A.D.I. .

Il temporaneo mantenimento delle registrazioni sui server dei fornitori negli stretti limiti temporali citati e ai soli fini precauzionali di cui si è detto sarà comunque connotato dal divieto assoluto di accesso per qualunque operatore, e dalla interruzione del collegamento in remoto con le forze di polizia, salvo autorizzazioni scritte e motivate.

UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI NELLE DIVERSE OPZIONI DEFINITORIE

Intercettazioni e misure cautelari. Una speciale attenzione va dedicata agli adempimenti connessi all'eventuale presentazione di **istanze cautelari** ed all'utilizzo in quella sede delle intercettazioni.

Sul punto, dopo essersi rinviato a quanto più ampiamente considerato nelle richiamate precedenti circolari [anche in punto di "confezionamento" delle misure cautelari], va osservato che prima dell'inoltro della richiesta, il pubblico ministero dovrà conferire nell'A.D.I. le registrazioni che ritiene rilevanti e relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari di trascrizione.

A tal fine, e anche in vista del conclusivo conferimento nell'A.D.I. e del correlato deposito ai difensori, i p.m. sono dunque tenuti, nel quadro della potestà di vigilanza e direzione delle indagini, ad assicurarsi che la polizia giudiziaria proceda ad una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali.

Ove al momento della richiesta le intercettazioni siano ancora in corso, il p.m. disporrà il conferimento nell'A.D.I. delle registrazioni inerenti alle sole intercettazioni utilizzate nella richiesta, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari, avendo cura di redigere un elenco dettagliato dei RIT e dei progressivi utilizzati.

La nuova disciplina non prevede l'inoltro al GIP delle tracce foniche, previamente conferite nell'A.D.I. unitamente ai restanti atti sopraindicati, se ritenute rilevanti; a tali atti il GIP potrà peraltro accedere ai fini della valutazione della richiesta; così come potrà sottoporre a vaglio critico la selezione del p.m. e disporre la restituzione all'ufficio requirente, per la loro conservazione nell'ADI, delle intercettazioni considerate irrilevanti o inutilizzabili (art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.).

Resta ferma, secondo i costanti orientamenti giurisprudenziali in materia, la possibilità del difensore di avere accesso, a seguito della esecuzione della ordinanza cautelare, a tutta la documentazione a sostegno della misura, ivi comprese le registrazioni conferite nell'ADI, con facoltà di estrazione copia. Qualora invece le indagini non siano ancora concluse e non vi sia stato formale deposito delle intercettazioni nella loro integralità, non sarà possibile per il difensore accedere all'archivio delle intercettazioni per la consultazione delle fonie e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata richiesta e correlata autorizzazione del p.m.

Intercettazioni e definizione del fascicolo. Per quanto invece attiene alle variegate **modalità di definizione dei procedimenti**, si precisa quanto segue:

Archiviazione

Nel caso di archiviazione del procedimento, le intercettazioni dovranno essere conferite all'A.D.I., senza dover procedere alle descritte procedure di deposito e selezione. In tal caso, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni, esteso a tutte quelle relative al procedimento, è subordinato a provvedimento autorizzativo ex art. 116 c.p.p. salvo che l'istanza provenga dalla persona offesa che abbia richiesto di essere informata ai sensi dell'art. 408 c.p.p..

Definizione tramite giudizio immediato

Il pubblico ministero procederà, prima del deposito della richiesta:

- a) al conferimento delle intercettazioni nell'A.D.I. qualora non ancora effettuato, o non effettuato integralmente, ed alla definitiva eliminazione dai server delle aziende, come sopra specificato, salvo il regime temporanei di mantenimento delle registrazioni;
- b) ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

Con la richiesta di giudizio immediato il P.M. depositerà al GIP l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, come previsto dall'art. 454 co. 2 bis c.p.p..

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato il difensore potrà depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia; sull'istanza provvederà il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni il difensore potrà avanzare al giudice istanza affinché proceda nelle forme di cui all'art. 268, Co. 6 c.p.p.

Definizione con rito ordinario

Il pubblico ministero, in caso di giudizio ordinario, procederà, prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini:

a) al conferimento delle intercettazioni nell'A.D.I. qualora non ancora effettuato, o non effettuato integralmente, ed alla definitiva eliminazione dai server delle aziende, nei termini sopra precisati;
b) ad inserire nel fascicolo TIAP ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di omissis ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

Il pubblico ministero depositerà presso la sua segreteria l'elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti ed utilizzabili, specificando progressivo, bersaglio e numero del decreto di autorizzazione.

In tali ipotesi, nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. dovrà essere inserito la seguente dicitura:

"L'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268, comma 6".

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso, i difensori potranno accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e consultare e richiedere copia della documentazione ad esse relativa, anche qualora custodite nell'Archivio delle intercettazioni, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi, formulando istanza di acquisizione direttamente al pubblico ministero procedente, che provvederà con decreto motivato. Solo in caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti si procederà - a richiesta del difensore - nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

Qualora intervenga provvedimento del giudice che neghi la acquisizione al fascicolo di conversazioni delle quali è stata indicata la rilevanza, la relativa documentazione verrà custodita unicamente nell'Archivio riservato TIAP ed eliminata dal fascicolo del procedimento. In caso contrario, essa verrà definitivamente inserita nel fascicolo ordinario e ne sarà rilasciabile copia.

Allo stesso modo si procederà con le fonia mediante eliminazione dal separato supporto informatico eventualmente custodito presso l'ufficio intercettazioni.

CUSTODIA

Tutela della riservatezza. A completamento della trattazione, va osservato che le esigenze di tutela della segretezza e riservatezza delle registrazioni si pongono ovviamente anche in relazione alla **gestione cartacea** del fascicolo.

A tal fine, i colleghi provvederanno a custodire i fascicoli nell'ambito dei quali siano state disposte attività di intercettazione in locali separati rispetto a quelli destinati alla custodia dei restanti procedimenti a loro assegnati (preferibilmente, le loro stanze, ove sia possibile chiuderle a chiave) e con modalità tali da presidiare l'inaccessibilità di essi; e ciò in attesa di successivo decreto con il quale saranno individuati idonei spazi ove collocarli con specifici presidi di sicurezza.

A conclusione del procedimento di acquisizione delle intercettazioni, i sottofascicoli cartacei contenenti gli atti delle intercettazioni saranno oggetto di espunzione dal fascicolo per la successiva custodia nei locali di cui al punto precedente; saranno ovviamente mantenuti nel fascicolo, con accessibilità degli aventi diritto, gli atti afferenti alle intercettazioni acquisite e/o ritenute rilevanti.

Laddove il fascicolo sia definito con richiesta di archiviazione, l'intero sottofascicolo sarà oggetto di espunzione e custodia separata, come precisato al punto precedente.

L'ACCESSO DEI DIFENSORI

I difensori. Per quanto riguarda l'accesso dei difensori all'Archivio [accesso fisico, nelle postazioni attrezzate, che da tempo sono state predisposte], nelle richiamate circolari generali si era all'evidenza rinviata la disciplina di dettaglio delle regole di accesso alle disposizioni contenute nel decreto che il Ministro della giustizia dovrà adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, proprio per stabilire i criteri cui il Procuratore della Repubblica dovrà attenersi per regolare le modalità di accesso.

Per l'istante, in attesa di tale decreto, può valere quanto stabilito nella circolare ministeriale del 20 luglio 2020, recepita peraltro anche dal Procuratore generale della cassazione che, sul punto, ha fornito utilissimi spunti operativi.

Risulta allora necessaria l'istituzione da parte dell'ufficio del registro informatico Mod. 37 bis, dove dovrà restare traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'Archivio, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

Mentre per quanto riguarda le persone legittimate all'accesso, si rinvia in toto a quanto dettagliato concordemente nella nota del Procuratore generale e nella circolare ministeriale: nessun dubbio sulla legittimazione ad accedere – oltre ovviamente al difensore nominato- del praticante e dell'interprete.

Quanto al consulente del difensore, nell'assenza di una chiara copertura normativa, si ritiene opportuno accogliere una interpretazione estensiva - la più in linea con le ragioni defensionali- subordinando però l'accesso alla motivata richiesta del difensore ed al provvedimento autorizzativo del magistrato.

Comunque il tema sarà affrontato anche con i rappresentanti degli Avvocati, per fornire le ulteriori indicazioni operative.

Sotto il profilo pratico, i difensori e gli altri soggetti legittimati chiederanno al p.m. l'autorizzazione ad accedere alle registrazioni tramite le postazioni riservate, autorizzazione ritenuta necessaria anche nei casi di definizione del procedimento al fine di valutare l'attualità della nomina; successivamente al rilascio di essa, otterranno dall'Ufficio intercettazione le password temporanee (*one time password*) che consentiranno il collegamento.

La gestione del mod. 37 bis è affidata al personale, amministrativo e di polizia, dell'Ufficio intercettazione. In particolare, gli operatori provvederanno, previa identificazione dei soggetti legittimati, ad assegnare la postazione e ad annotare le circostanze sopra menzionate. Avranno cura di verificare che i dispositivi elettronici di qualunque natura siano collocati all'esterno della sala riservata.

RAPPORTI CON LA PNA

Banca dati SIDDA/SIDNA. Infine, resta il tema dei rapporti con la Banca dati SIDDA/SIDNA.

In attesa dell'anticipata [dal Procuratore generale della Cassazione] interlocuzione con la PNA e la DGSIA, soluzione corretta si palesa quella di inserire in Banca dati – relativamente alle intercettazioni- quelle per le quali si è proceduto alla formale acquisizione, vuoi in sede cautelare, vuoi con il conferimento all'Archivio.

**

Per le ulteriori operazioni di dettaglio e la verifica dell'attuazione della disciplina innovata è confermata la delega al Procuratore aggiunto dottoressa Lucia Russo, che già gestisce ottimamente il servizio.

La Segreteria del Procuratore provvederà all'inoltro anche ai diversi Uffici di polizia giudiziaria [anche del distretto, per i reati di competenza distrettuale], dovendosi richiamare l'attenzione del personale operante sia sulle indicazioni date a proposito dell'inserimento a Portale delle richieste di intercettazione, sia delle indicazioni date in punto di deposito e conferimento delle intercettazioni, sia su quanto già indicato nella citata circolare del 6 marzo 2020, soprattutto con riguardo alla stringente raccomandazione di non verbalizzare le intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti, lesive della riservatezza, prive di rilevanza investigativa.

La Dirigenza amministrativa è pregata di seguire l'esecuzione delle presenti disposizioni nella parte relativa ai compiti amministrativi. Provvederà altresì ad individuare soluzioni per le giornate festive e prefestive.

Si fa riserva di integrazioni e modificazioni della presente circolare, all'esito della prevista interlocuzione con tutti gli operatori interessati e alla luce delle eventuali problematiche tecniche o di altra natura che dovessero insorgere, nonché in considerazione del fatto che non risulta ad oggi emanato il d.m. pur preannunciato nell'art. 2 comma 5 del d.l. 161/2019.

Bologna, 24 AGO, 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

IL PROCURATORE AGGIUNTO

Lucia Russo

PROCL	05.03.2020
N. 913	
UFF	
FASCICOLO	



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Ai Signori Procuratori Aggiunti
Ai Signori Sostituti procuratore della
Repubblica
Ai Signori Comandanti le Sezioni di
polizia giudiziaria
Al Signor Dirigente Amministrativo [*con
preghiera di inoltrare al personale
amministrativo interessato*]

SEDE

e, per conoscenza:

Al Signor Procuratore Generale

BOLOGNA

Oggetto: La nuova disciplina delle intercettazioni. Profili di interesse per l'Ufficio del pubblico ministero.

Rimetto in allegato la legge 28 febbraio 2020 n. 7 [pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con vigenza dal 29 febbraio 2020], di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, contenente modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, con cui s'è definitivamente stabilita la nuova disciplina in materia, innovando profondamente la disciplina già contenuta nel decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 [c.d. riforma Orlando], già oggetto di nostro precedente intervento.

Si tratta di intervento complesso, che merita qualche considerazione esplicativa, ai soli fini di immediato interesse per l'attività di questo Ufficio e della polizia giudiziaria.

E ciò ai fini anche delle successive disposizioni che saranno impartite alla polizia giudiziaria, che presuppongono un consapevole ruolo propositivo e di controllo dei singoli magistrati, che, nel sistema innovato, sono responsabili dell'utilizzo processuale delle intercettazioni.

L'entrata in vigore.- Il primo profilo da attenzionare riguarda l'entrata in vigore della nuova disciplina.

E' stata infatti ulteriormente differita la effettiva entrata in vigore riforma delle intercettazioni telefoniche.

L'articolo 1 della legge di conversione, intervenendo ancora una volta sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, stabilisce così che:

- le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 di tale decreto si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile 2020 [ergo, a far data dal 1° maggio 2020];

- la disciplina sulla pubblicabilità dell'ordinanza cautelare [contenuta nell'innovato articolo 114, comma 2, del Cpp] avrà efficacia a decorrere dal 1° maggio 2020;

- anche le modifiche sostanziali e processuali contenute nell'articolo 2 della legge di conversione [quindi tutte le modifiche processuali intervenute sul testo originario del decreto legislativo n. 216 del 2017] si applicheranno ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020.

L' ampliamento dei casi di intercettazione. Una modifica molto importante realizzata in sede di conversione ha riguardato l'articolo 266 del Cpp, contenente l'elencazione dei reati per cui è possibile procedere alle intercettazioni.

Si aggiungono, con la nuova lettera *f-quinquies*, del comma 1 dell'articolo 266, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* del Cp ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Si tratta dei delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo [ma evidentemente con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, perché diversamente le intercettazioni sarebbero comunque consentite *ex* articolo 266, comma 1, lettera *a*), del Cpp] per i quali è configurabile l'aggravante speciale di cui all'articolo 416 *bis. 1* del Cp.

Il captatore informatico.- Con la legge di conversione si interviene anche sulla disciplina del *trojan*, che a questo punto, dopo una serie di interpolazioni normative [a partire dal decreto legislativo n. 216 del 2017 a finire alla legge n. 3 del 2019 ed allo stesso decreto legge n. 161 del 2019, qui convertito con modifiche] e di interventi giurisprudenziali [Sezioni unite, 28 aprile 2016, Scurato] viene ad assumere caratteri di definitività quantomeno con riguardo all'ambito di operatività dello strumentario tecnico.

Proprio rispetto al decreto legge n. 161 del 2019, con cui si è esteso il ricorso al captatore informatico anche ai reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista una pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni pur laddove commessi dagli incaricati di un pubblico servizio [non più solo se commessi dai pubblici ufficiali], di rilievo è la modifica introdotta nell'articolo 266, comma 2 *bis*, del Cpp, laddove si è chiarito che, rispetto a tale categoria di reati [quelli appunto contro la pubblica amministrazione], l'utilizzazione del captatore non è senza limiti in relazione ai tempi e luoghi di attivazione del microfono, giacché, laddove debba procedersi nei luoghi indicati dall'articolo 614 del Cp [domicilio e luoghi assimilati], è necessaria la "previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo" proprio in tali luoghi.

E' da ritenere che, per consentire l'attivazione del microfono nei luoghi privati, la giustificazione richiesta dalla norma non è solo quella rappresentata dal fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, ma è rinvenibile anche in qualsivoglia altra spiegazione [condivisa dal giudice] a supporto della necessità dell'attivazione del microfono nel domicilio o in altro luogo

privato: ad esempio, basterebbe la rappresentazione del fatto che in tali luoghi possono rinvenirsi elementi probatori essenziali, perché solo o principalmente in tali luoghi l'apparecchio "infettato" viene utilizzato.

Una volta adottata questa giustificazione l'utilizzazione del captatore anche nei luoghi privati non ammette limitazioni di tempo e di luogo quanto all'accensione del microfono, dovendosi distinguere la situazione dei reati contro la pubblica amministrazione di che trattasi da quella dei "comuni" per cui pure è consentito l'utilizzo del captatore, laddove pure la norma richiede pur sempre l'indicazioni delle "ragioni che rendono necessaria" tale modalità intercettativa [articolo 267, comma 1, del Cpp]: per tali reati, infatti, il decreto di intercettazione deve contenere i luoghi e i tempi di attivazione del microfono, giacché questo, nei luoghi privati, potrebbe essere acceso solo in presenza del fondato motivo che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

I casi di utilizzo del captatore.- Dopo il consolidamento normativo realizzato con la legge di conversione, deve ritenersi che i casi di applicabilità del *trojan* sono solo quelli che trovano diretto supporto nella disciplina normativa contenuta nell'articolo 266, commi 2 e 2 *bis*, del Cpp.

Ne deriva così:

1) In primo luogo, l'applicabilità del *trojan*, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, del Cpp.

In tale evenienza, l'utilizzo del captatore è consentito "sempre", anche senza la previa predeterminazione da parte del giudice, in sede di autorizzazione, dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono [articolo 267, comma 1, terzo periodo, del Cpp], perché in tali situazioni l'intercettazione è legittima anche nei luoghi di privata dimora di cui all'articolo 614 del Cp, ed anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa [cfr. articolo 266, comma 2 *bis*, del Cpp].

2) In secondo luogo, il ricorso al captatore informatico è ammesso per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Ma in tali casi è necessario che sia dia conto delle "ragioni" che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati nell'articolo 614 del Cpp [articolo 266, comma 2 *bis*, ultimo periodo, del Cpp]. Come si è detto, la principale ragione dovrebbe essere quella del fondato sospetto che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, ma sarebbe necessaria e sufficiente comunque una qualsivoglia altra spiegazione [condivisa dal giudice] a supporto della necessità dell'attivazione del microfono nel domicilio o in altro luogo privato, pur se ivi non vi sia il sospetto della commissione del reato.

Per l'effetto, in difetto di tale "giustificazione", l'utilizzo del *trojan* dovrebbe essere limitato a luoghi diversi da quelli di privata dimora, con l'esigenza per il giudice di specificare in sede di autorizzazione le condizioni per l'attivazione del microfono [cfr. articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del Cpp].

3) Il *trojan*, infine, è applicabile anche per reati comuni diversi da quelli sopra indicati: ergo, tutti quelli indicati nell'articolo 266, comma 1, del Cpp [cfr. articoli 266, comma 2, e 267, comma 1, ultimo periodo, del Cpp] non ricompresi né tra quelli indicati negli articoli 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, del Cpp, né tra quelli contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In questa ipotesi di "reati comuni", è richiesta l'indicazione delle ragioni che rendono necessario il ricorso al captatore, ma è sempre necessario che il decreto di autorizzazione indichi "i luoghi e il

tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono" [cfr. il citato articolo 267, comma 1, ultimo periodo, del Cpp]: ciò perché l'intercettazione nei luoghi indicati dall'articolo 614 del Cp sarebbe consentita solo laddove ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Non vi è lo spazio di rinvenire una diversa "giustificazione" legittimante l'attivazione del microfono del tipo ora consentita per i reati contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: diversamente non si spiegherebbe la previsione specifica di disciplina dedicata proprio ai reati contro la pubblica amministrazione di che trattasi.

Il decreto d'urgenza.- Per completare la disamina della disciplina del captatore, va esaminato il disposto dell'articolo 267, comma 2 *bis*, del Cpp, laddove è prevista la possibilità per il pubblico ministero di disporre d'urgenza l'intercettazione tramite trojan soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, del Cpp e [ora, grazie al *novum* in commento] per i delitti contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

La norma prevede che il pubblico ministero debba indicare le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice.

Deve ritenersi che il pubblico ministero, quando si tratti di procedimento per uno i delitti contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e l'intercettazione debba eseguirsi in uno dei luoghi di cui all'articolo 614 del Cp, debba anche dare conto delle "ragioni" che ne giustificano l'utilizzo anche in tali luoghi [ciò dovendolo argomentare dal disposto dell'articolo 266, comma 2 *bis*, ultimo periodo, del Cpp].

Utilizzazione in procedimenti diversi.- Un intervento importante realizzato in sede di conversione riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni – in genere e tramite captatore informatico- in procedimenti diversi.

E' indubbio che tale intervento si spieghi anche per il pressoché coevo intervento delle Sezioni unite [sentenza 28 novembre 2019, Cavallo ed altro] sul disposto dell'articolo 270, comma 1, del Cpp, laddove la Corte ha chiarito che il divieto di cui all'articolo 270, comma 1, del Cpp [nel testo all'epoca vigente] di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza- non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex articolo 12 del Cpp a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge: secondo la Corte, in sostanza, quando hanno ad oggetto reati connessi, ossia collegati strutturalmente, probatoriamente e finalisticamente, i procedimenti non sono "diversi" a norma dell'articolo 270 del Cpp e non opera il divieto di utilizzazione.

La ricostruzione della disciplina non è operazione ermeneuticamente facile.

Si tratta, peraltro, di tematica processuale, onde tributaria della lettura che ne darà la giurisprudenza.

Rimetto qui quella che ritengo la conclusione più convincente.

Le intercettazioni ordinarie.- Per quanto riguarda le intercettazioni “ordinarie”, provvede il disposto dell'articolo 270, comma 1, del Cpp, laddove si stabilisce la regola secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino “rilevanti” e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e “dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, del Cpp”.

Le novità rispetto alla formulazione previgente sono rappresentate dalla specificazione del carattere di “rilevanza” delle intercettazioni e dalla ulteriore specificazione che queste devono comunque riguardare reati per i quali le intercettazioni sono ordinariamente ammesse *ex* articolo 266, comma 1, del Cpp: *ergo*, deve trattarsi di intercettazioni contenenti elementi rilevanti e spendibili per la prova di reati per i quali lo strumento delle intercettazioni sarebbe stato ordinariamente consentito.

Questa parziale riscrittura della disposizione rende però tuttora valide le puntualizzazioni della sentenza Cavallo, quando le Sezioni unite hanno affermato che, al di là di ogni considerazione formale circa l'iscrizione [all'interno del medesimo fascicolo o in via autonoma], si è al di fuori del divieto di utilizzazione stabilito dall'articolo 270 del Cpp rispetto ai reati che risultino connessi, *ex* articolo 12 del Cpp, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata *ab origine* disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del Cpp.

Le intercettazioni tramite captatore.- Quanto alle intercettazioni tramite captatore, dispone il comma 1 *bis* dell'articolo 270 del Cpp, laddove si prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione “qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2 *bis*, del Cpp”.

Il legislatore ha operato un notevole cambio di rotta rispetto a quanto stabilito nella riforma Orlando.

Infatti, l'articolo 270, comma 1 *bis*, del Cpp, come introdotto dal decreto legislativo n. 216 del 2017, prevedeva che i risultati delle intercettazioni ottenute mediante captatore fossero utilizzabili soltanto per i reati per i quali era intervenuta l'autorizzazione e non per la prova di reati diversi da quelli per i quali era stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che fossero risultati indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Ora, il nuovo articolo 270, comma 1 *bis*, del Cpp, prevede che i risultati delle intercettazioni tramite trojan possono essere utilizzati anche per la prova di “reati diversi” da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, “qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2 *bis*, del Cpp” [ossia i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, del Cpp, ovvero i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni].

La formulazione non è chiarissima.

In particolare, non è chiaro il significato della clausola di apertura del comma 1 *bis*, laddove fa salvo il disposto del comma 1, che non tiene conto della specificità della disciplina dedicata al captatore.

Deve infatti ritenersi che la disciplina di utilizzabilità delle intercettazioni tramite captatore per reati diversi da quelli oggetto di autorizzazione sia esaustivamente collocata nel comma 1 bis dell'articolo 270 del Cpp, cosicché i relativi esiti possono essere utilizzati per reati diversi solo alle condizioni ivi stabilite: tali esiti devono essere indispensabili per l'accertamento dei soli delitti indicati dall'articolo 266, comma 2 bis, del Cpp.

L'utilizzo residuale delle intercettazioni.- Resta solo da ricordare che le intercettazioni tramite captatore informatico [come del resto quelle ordinarie] rispetto a reati diversi rispetto a quelli per cui siano comunque direttamente utilizzabili [quindi al di fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 270, comma 1 bis, del Cpp] possono assumere una duplice, residuale valenza.

In primo luogo, possono valere come [nuova] notizia di reato, quale punto di partenza di nuove indagini e dell'acquisizione [rituale] di ulteriori, spendibili fonti probatorie [arg. ex Sezione II, 13 dicembre 2016, Cante; nonché, Sezione II, 25 maggio 2010, Trotta].

In secondo luogo, qualora, in ipotesi, l'intercettazione costituisca "corpo del reato", essa ben può essere quindi utilizzata indipendentemente dalle condizioni indicate dall'articolo 270 del Cpp, allorché integri di per sé la fattispecie criminosa, dovendosi peraltro precisare che la conversazione o comunicazione intercettata oggetto di registrazione può assumere tale qualità, costituendo corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa (si pensi all'ipotesi del favoreggiamento, in cui l'aiuto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche risulti commesso mediante comunicazione telefonica, ovvero all'ipotesi della rivelazione di segreto di ufficio consumatasi nel corso di una telefonata), mentre deve essere escluso che abbia tale qualità una conversazione o comunicazione che si riferisca ad una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo [Sezioni unite, 26 giugno 2014, Floris ed altro].

La disciplina della riservatezza: il nuovo ruolo del pubblico ministero. L'intervento normativo di cui alla legge n. 7 del 2020, ha voluto attribuire al pubblico ministero un ruolo più incisivo nella gestione dei risultati delle intercettazioni.

Questo nuovo ruolo del pubblico ministero trova fondamento nel testo dell'articolo 268, comma 2 bis, del Cpp, secondo cui " il pubblico ministero da indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo risultino rilevanti ai fini delle indagini".

Ma anche, e soprattutto, nel disposto del nuovo articolo 89 bis delle disposizioni di attuazione del Cpp, secondo cui, nell'archivio delle intercettazioni, tenuto appunto, sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, onerandosi in proposito il Procuratore della Repubblica di introdurre modalità di gestione dell'archivio " tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia". In quest'ottica, sempre

l'articolo 89 *bis*, onera il Procuratore della Repubblica di impartire, con particolare riguardo alle modalità di accesso [riservato al giudice che procede ed ai suoi ausiliari, al pubblico ministero ed ai suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete], le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

L'accentuata responsabilizzazione del Procuratore della Repubblica trova poi ulteriore traccia nell'innovata disciplina del registro riservato previsto dall'articolo 267, comma 5, del Cpp, dove devono essere annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni: oltre a prevedersi la gestione del registro con modalità [tendenzialmente] informatiche, è ora espressamente introdotto un potere/dovere di direzione e di sorveglianza in capo appunto al Procuratore della Repubblica.

Infine, sempre a conferma della particolare posizione del Procuratore della Repubblica, può ancora citarsi il disposto dell'articolo 268, comma 4, primo periodo, del Cpp, laddove, nel disciplinare i rapporti tra la polizia giudiziaria operante e il pubblico ministero al termine delle attività intercettative, si prevede, con notevole rigore, che la prima, completate le operazioni, debba "immediatamente" trasmettere al pubblico ministero i verbali e le registrazioni per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1; e ciò senza la previsione di deroghe neppure per ragioni di approfondimento investigativo.

Resta da dire, traendone spunto dalle richiamate disposizioni [ma anche dall'articolo 269, comma 1, del Cpp, dedicato alla "conservazione" della documentazione: verbali e registrazioni], che l'accesso all'archivio dei soggetti legittimati [che costituisce all'evidenza un diritto; cfr. articolo 89 *bis*, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Cpp] deve trovare una disciplina di regolazione coerente non solo con il potere/dovere di vigilanza del Procuratore della Repubblica, ma anche con le esigenze organizzative di quell'Ufficio, risultando così compatibile con regole di accesso [possibilmente frutto di accordo/protocollo quando l'accesso riguardi i difensori] in punto di orario e modalità che siano compatibili con le dotazioni di personale dell'Ufficio di Procura. Tali regole dovranno tenere conto, giusta il disposto dell'articolo 2, comma 5, della legge di conversione, di quello che sarà il contenuto del decreto che il Ministro della giustizia dovrà adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per stabilire i criteri cui il Procuratore della Repubblica dovrà attenersi per regolare le modalità di accesso.

Ci si riserva di intervenire in dettaglio dopo l'emanazione di detto decreto ministeriale.

La soluzione operativa.- Bisogna dare concretezza a tale potere-dovere di vigilanza.

Ritengo necessario introdurre una disciplina organizzativa che veda il coinvolgimento diretto della polizia giudiziaria, che esegue le intercettazioni e provvede a trascriverle, e del pubblico ministero, cui compete la scelta definitiva.

A conforto, si rinvencono le indicazioni fornite dal CSM con la delibera in data 29 luglio 2016, in tema di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni, dirette a coniugare al meglio le ragioni investigative/probatorie alla base dello strumento delle intercettazioni – telefoniche, telematiche, ambientali- con quelle della riservatezza allorquando risultino intercettate conversazioni irrilevanti, inconferenti rispetto al tema investigativo, non consentite e quindi inutilizzabili, specie allorquando tali intercettazioni riguardino dati sensibili.

Senza il coinvolgimento degli operanti il controllo [vigilanza] sembra impraticabile ed imprendibile.

Le regole di condotta per la polizia giudiziaria.- Quelle del CSM sono indicazioni tuttora valide, che consentono di prevedere che la polizia giudiziaria operante debba evitare la verbalizzazione in generale delle intercettazioni inutilizzabili [il tema, come è noto, non riguarda solo le intercettazioni dei colloqui tutelati dall'articolo 103 del Cpp, ma concerne, ad esempio: le intercettazioni in cui non si sono rispettati i limiti di ammissibilità previsti in linea generale dall'articolo 266 del Cpp e, per i delitti di criminalità organizzata, dall'articolo 13 del decreto legge 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; le intercettazioni di conversazioni che intercorrano fra i soggetti garantiti, in quanto depositari di segreto professionale indicati dall'articolo 200, comma 1, lettere a), b), c), e d), del Cpp, e l' indagato o un terzo sottoposto ad intercettazione; le intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza eseguite nei confronti di un parlamentare; le intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza disposte nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri e dei Ministri inquisiti per reati ministeriali; le intercettazioni disposte nei confronti del Presidente della Repubblica, in ragione dell'immunità del medesimo, salva l'ipotesi dell'alto tradimento o dell'attentato alla Costituzione; le intercettazioni delle comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza previste dall'articolo 270 *bis* del Cpp] e delle intercettazioni riguardanti dati sensibili non rilevanti ai fini delle indagini.

Nell' ipotesi delle intercettazioni irrilevanti, nel brogliaccio di ascolto ci si dovrà limitare all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione né nel brogliaccio né nell'informativa, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione [conversazione su argomenti familiari, conversazione su temi personali, ecc.].

Del resto, una trascrizione integrale sarebbe uno spreco di energie non giustificato in presenza di conversazioni non spendibili processualmente, vuoi a supporto della tesi accusatoria, vuoi nell'interesse dello stesso indagato [è appena il caso di precisare che in alcun modo può essere elusa la trascrizione di conversazioni il cui contenuto sia processualmente favorevole all'indagato].

Nell'ipotesi di intercettazioni irrilevanti contenenti dati sensibili riguardanti sia l'indagato sia terze persone non indagate o non intercettate direttamente, il vaglio dovrà essere ancora più rigoroso, e ci si limiterà, come sopra, all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione.

Lo stesso deve valere per le intercettazioni irrilevanti lesive della reputazione dell'indagato e/o di terze persone [esempio può essere l'intercettazione relativa a condotte indifferenti per il processo non commendevoli ascrivibili all'indagato o al terzo, quali quelle di eventuale rilievo solo deontologico o disciplinare].

Analogha regola di condotta deve seguirsi nell'ipotesi di intercettazioni inutilizzabili, con la conseguenza che non dovrà procedersi ad alcun sunto o trascrizione, limitandosi ad annotare nel brogliaccio, oltre ai conversanti ed ai dati identificativi della conversazione, la causa dell'inutilizzabilità [conversazione con il difensore, conversazione non previamente autorizzata riguardante un parlamentare, conversazione con soggetto garantito da segreto professionale, ecc.].

L'interlocuzione con il pubblico ministero.- Nei casi dubbi [in punto di trascrivibilità o no] l'operante dovrà rivolgersi al pubblico ministero, cui spetterà la parola definitiva.

Ed in ogni caso, è il pubblico ministero che nel momento dell'acquisizione delle intercettazioni dovrà evitare di valorizzare intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti, specie se lesive della reputazione.

In vero, l'introduzione di una metodica operativa quale quella sopra descritta non è impedita dalla scelta qui effettuata dal legislatore di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 267 del Cpp, introdotto dalla riforma Orlando, laddove si onerava la polizia giudiziaria di informare il pubblico ministero preventivamente, prima cioè della formale trascrizione, delle intercettazioni in ipotesi inutilizzabili o lesive delle esigenze di riservatezza.

Ma non sembra che la soppressione possa vietare il recupero di tale ruolo fattivo della polizia giudiziaria, quale mezzo al fine di consentire al pubblico ministero un effettivo e consapevole esercizio del potere-dovere di vigilanza: ciò soprattutto considerando che la nuova normativa attribuisce il potere-dovere di vigilanza, ma nulla dice circa lo strumentario utilizzabile, che può essere individuato in quello in grado di soddisfare al meglio le esigenze sottese alla normativa.

Proprio in questa prospettiva, con atto separato, si provvederà a dettare direttive operative nei sensi suindicati agli organi di polizia operanti, raccomandando peraltro la non elusione dei propri compiti di controllo e vigilanza che competono ai singoli magistrati, comunque responsabili dell'utilizzo processuale delle intercettazioni.

Il deposito e l'utilizzazione processuale delle intercettazioni. Una riflessione si pone alla fase del deposito delle intercettazioni [rilevante per la polizia giudiziaria, soprattutto] e per la successiva fase dell'utilizzazione processuale delle intercettazioni [che interessa il pubblico ministero].

Completate le operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria deve trasmettere registrazioni e verbali al pubblico ministero per il deposito, a sua volta prodromico al successivo utilizzo processuale.

I rapporti tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero: la trasmissione delle intercettazioni.- Fondamentale è il disposto del comma 4 dell'articolo 268 del Cpp, incisivamente modificato rispetto al decreto Orlando, che detta le regole di condotta per la polizia giudiziaria operante dopo la conclusione delle operazioni.

La norma, nel disciplinare il rapporto tra la polizia giudiziaria operante e il pubblico ministero, prevede che la prima, alla fine delle operazioni, debba "immediatamente" trasmettere al pubblico ministero i verbali e le registrazioni per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

Il tema da affrontare è quello del significato da attribuire all'avverbio "immediatamente".

La formulazione della norma, nella sua assolutezza, sembrerebbe inconciliabile con prassi operative di segno diverso. Ma è pur vero che l'“immediatamente” è nozione comunque temporalmente indeterminata, essendo compatibile con una lettura che veda coerente con tale indicazione anche una trasmissione “senza ritardo”, “nel più breve tempo possibile”, compatibilmente con il materiale completamento delle operazioni. A ciò dovendosi aggiungere, a conforto di tale lettura interpretativa meno rigida, la circostanza importante dell'assenza di qualsivoglia sanzione processuale, che potrebbe legittimare applicazioni elastiche, comunque non elusive del *dictum* normativo.

In questo senso, è rimessa al singolo il rispetto della richiamata normativa, e, nel caso, la lettura interpretativa che qui si propone, purchè sia sempre garantito un sollecito adempimento che rispetti il significato della norma [e purchè si tenga conto che, comunque, giusta il disposto dell'articolo 268, comma 4, c.p.p., entro 5 gg. dalla conclusione delle operazioni le intercettazioni e atti a corredo vanno depositati nell'archivio: per l'effetto, la dilazione può essere consentita purchè si rispetti tale ultimo termine.

Il deposito: la regola generale.- Quanto poi alla fase del deposito [cfr. ancora articolo 268, comma 4, del Cpp], viene ordinariamente previsto che il pubblico ministero “deposita” nell'archivio, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, le intercettazioni insieme ai decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga.

E' il pubblico ministero a dovere fissare il periodo di tempo del deposito [dovrà essere tanto più ampio, tanto più risultino numerose le intercettazioni e i soggetti coinvolti].

Tale periodo può essere prorogato [evidentemente ad istanza della difesa] dal giudice che dovrà tenere conto principalmente delle ragioni suindicate, ma anche di altre eventuali, condivisibili ragioni defensionali.

E' tuttavia previsto che questo deposito “entro cinque giorni” possa essere ritardato dal pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice, ove dal deposito possa derivare un grave pregiudizio per le indagini. Il ritardo del deposito non può ovviamente andare oltre la chiusura delle indagini preliminari [articolo 268, comma 5, del Cpp].

Al deposito seguono gli avvisi ai difensori [delle parti: con la legge di conversione, recuperandosi la formulazione del decreto Orlando, è ora previsto l'avviso ai difensori di tutte le parti, e non solo a quello dell'imputato, come nel testo del decreto legge n. 161 del 2019].

A tutti i difensori, quindi, deve essere dato immediatamente avviso che, entro il termine fissato [dal pubblico ministero; ma come si è visto vi è la possibilità di chiedere al giudice di prorogarlo], per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche [articolo 268, comma 6].

Non vi è, in questo momento, ancora il diritto di avere copia, almeno fino al provvedimento di formale acquisizione delle intercettazioni attribuito al giudice [cfr. articolo 268, comma 6, secondo periodo, del Cpp].

Solo successivamente a tale acquisizione è possibile il rilascio di copia, secondo le modalità tratteggiate nel comma 4 dell'articolo 89 bis delle disposizioni di attuazione del Cpp.

L'acquisizione.- La fase più delicata e complessa è quella della formale acquisizione delle intercettazioni al processo [articolo 268, comma 6, del Cpp].

Scaduto il termine per l'ascolto, competete alle parti [pubblico ministero e difensori] di indicare le intercettazioni che vogliono utilizzare processualmente.

E' il giudice a dover provvedere, disponendo l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo, anche di ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Allo stralcio il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare e sono avvisati dell'udienza almeno ventiquattro ore prima [cfr. ancora articolo 268, comma 6, del Cpp].

A questo punto, procedutosi alla selezione delle intercettazioni utilizzabili, il giudice deve disporre, e può farlo anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie [articolo 268, comma 7, del Cpp].

Ovviamente, i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono altresì richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 [articolo 268, comma 8, del Cpp].

Si tratta del rilascio di copia delle attività svolte dal giudice tramite perizia. Ma, come si è visto, i difensori già potevano avere chiesto copia delle registrazioni dopo l'acquisizione, a norma dell'articolo 89 *bis*, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Cpp.

Nonostante una formulazione normativa un po' involuta è chiaro che vi è il diritto di avere le registrazioni e i flussi su idoneo supporto informatico [arg. ex articolo 268, comma 8, del Cpp].

Le trascrizioni delle intercettazioni o le stampe delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche sono infine inserite nel fascicolo per il dibattimento [ancora articolo 268, comma 7, del Cpp].

Va osservato, infine, che questa procedura è rimasta sostanzialmente immutata in sede di conversione. L'unica modifica – oltre a quello sopra segnalata sull'estensione dell'avviso di deposito ai difensori di tutte le parti- riguarda la previsione della possibilità che il giudice, con il consenso delle parti, anziché ricorrere alla perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero per la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, possa avvalersi di quelle effettuate dalla polizia giudiziaria [articolo 268, comma 7, ultimo periodo, del Cpp].

La trascrizione.- Si è esaminata sopra la disciplina della trascrizione delle intercettazioni, rinvenibile nell'articolo 268, comma 7, del Cpp.

Resta solo da aggiungere che questa disciplina è stata significativamente innovata rispetto al decreto Orlando, laddove nell'ora abrogato articolo 493 *bis* del Cpp si era stabilito che la trascrizione delle intercettazioni dovesse avvenire [solo] all'udienza dibattimentale.

Una disciplina inevitabilmente residuale.- In realtà, la disciplina tratteggiata dall'articolo 268 del Cpp [che potremmo definire "ordinaria"] sembra essere comunque destinata a situazioni marginali, anche per la farraginosità operativa che la caratterizza [soprattutto per il coinvolgimento del giudice, che, per come costruito, non tiene per esempio conto dei fascicoli che vanno definiti a citazione diretta, senza il coinvolgimento del giudice neppure nella formazione del fascicolo per il dibattimento].

Le formalità alternative.- La disciplina che è ragionevole supporre sarà quella maggiormente seguita nella pratica è, piuttosto, quella contenuta nel nuovo articolo 415 *bis*, comma 2 *bis*, del Cpp, caratterizzata dal deposito delle intercettazioni [previa autorizzazione del giudice: articolo 268, comma 5, del Cpp] alla chiusura delle indagini preliminari.

In questo caso, l'avviso *ex* articolo 415 *bis* deve contenere l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero.

Il difensore, in questo contesto, può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

Sull'istanza è chiamato a provvedere il pubblico ministero con decreto motivato.

In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, sì da ottenere l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che non appaiano irrilevanti.

Anche in questa ipotesi, nonostante una formulazione non esplicita della norma, vi è il diritto delle parti di avere la disponibilità delle registrazioni e dei flussi su idoneo supporto informatico [arg. *ex* articolo 268, comma 8, del Cpp].

Questa stessa disciplina è poi sostanzialmente riprodotta per il caso in cui il pubblico ministero abbia proceduto con richiesta di giudizio immediato.

Al riguardo, è stato introdotto il nuovo articolo 454, comma 2 *bis*, del Cpp, secondo cui, ove non abbia in precedenza già proceduto al deposito delle intercettazioni [secondo il paradigma dell'articolo 268 del Cpp], il pubblico ministero, con la richiesta di giudizio immediato, è tenuto a depositare l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova.

E' entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato che il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

Sull'istanza è chiamato anche in questo caso a provvedere il pubblico ministero con decreto motivato.

In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, così da ottenere, anche in questo caso, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche che non appaiano irrilevanti.

Anche in questa ipotesi, per le ragioni suddette, vi è il diritto delle parti di avere la disponibilità delle registrazioni e dei flussi su idoneo supporto informatico.

Queste diverse modalità "derogatorie" [ma, come si è visto, è da supporre che quella seguita nella stragrande maggioranza dei casi sarà quella tratteggiata nell'articolo 415, comma 2 *bis*, del Cpp] non hanno subito significative modifiche in sede di conversione. L'unica modifica sostanziale riguarda l'introduzione della previsione della facoltà del difensore di prorogare di dieci giorni il termine per depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti nell'ambito del procedimento acquisitivo previsto in caso di giudizio immediato [articolo 454, comma 2 *bis*, ultimo periodo, del Cpp].

Il ruolo del pubblico ministero nella acquisizione delle intercettazioni.- Un tema che merita di essere affrontato, in modo identico per tutte le modalità di formale acquisizione delle intercettazioni [articoli 268, comma 6, 415, comma 2 *bis*, 454, comma 2 *bis*, del Cpp], è quello del ruolo che deve svolgere il pubblico ministero.

Scorretto sarebbe il pubblico ministero che si limitasse a indicare tutte indiscriminamente le intercettazioni, senza alcuna selezione.

Al contrario, il pubblico ministero diligente ed attento dovrebbe non solo limitare la propria indicazione alle intercettazioni rilevanti a fini di prova, ma dovrebbe senz'altro espungere non solo, ovviamente, quelle irrilevanti specie se relative a dati sensibili o finanche lesive della reputazione, ma dovrebbe estendere tale vaglio anche alle intercettazioni comunque attinte da inutilizzabilità patologica. E' in questo senso, del resto, il potere-dovere di vigilanza imposto al pubblico ministero dall'articolo 268, comma 2 *bis*, del Cpp.

E proprio per l'assolvimento di questo compito critico è indubbio che il pubblico ministero possa coinvolgere, in linea con le argomentazioni sopra sviluppate, la polizia giudiziaria operante per farsi predisporre l'elenco completo delle sole intercettazioni utilizzabili e rilevanti da sottoporre poi ovviamente al proprio vaglio definitivo.

E' coerente cioè con la conoscenza diretta delle intercettazioni che la polizia giudiziaria ha un contributo fattivo della medesima nella individuazione delle intercettazioni rilevanti.

Proprio in questa prospettiva, con atto separato, si provvederà a dettare direttive operative nei sensi suindicati agli organi di polizia operanti, con invito a raccogliere la richiesta del pubblico ministero di predisporre l'elenco delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti.

Utilizzo delle intercettazioni in fase cautelare.- La procedura di deposito e acquisizione delle intercettazioni è peculiare allorché delle intercettazioni debba farsi un uso immediato ai fini dell'adozione di una misura cautelare.

Qui, opportunamente, la legge di conversione è intervenuta colmando una clamorosa dimenticanza del decreto legge n. 161 del 2019, allorquando si era deciso di modificare il testo del decreto Orlando n. 216 del 2017.

In effetti, la disciplina contenuta nel decreto Orlando non prestava il fianco a particolari critiche.

Il tema, come è noto, è quello del procedimento applicativo delle misure cautelari, che, nel testo dell'articolo 291, comma 1, del Cpp, come modificato dalla riforma Orlando, prevedeva che la richiesta cautelare del pubblico ministero dovesse essere corredata dagli elementi su cui la stessa si fondava, compresi i verbali redatti dalla polizia giudiziaria in cui era sommariamente trascritto il contenuto delle comunicazioni intercettate, limitatamente alle conversazioni e conversazioni rilevanti.

Nel sistema introdotto con il decreto legislativo n. 216 del 2017 vi era indubbiamente una adeguata attenzione alle esigenze della difesa.

L'esercizio del controllo da parte della difesa era infatti garantito dalla disciplina contenuta nel comma 3 dell'articolo 293 del Cpp, laddove era previsto, quale corollario del diritto del difensore di essere avvisato del deposito dell'ordinanza cautelare, dopo la notificazione o esecuzione, il diritto del difensore di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, nonché di avere in ogni caso la trasposizione, su supporto idoneo, delle relative registrazioni.

Si trattava un "diritto incondizionato" del difensore dell'indagato [solo del difensore, non quindi direttamente dell'indagato] che il legislatore aveva costruito traendo sicuramente utili spunti dalla sentenza della Corte costituzionale 10 ottobre 2008 n. 336, intervenuta sul testo originario dell'articolo 268 del Cpp, e dalla successiva sentenza delle Sezioni unite 22 aprile 2010, Lasala [del resto, a ulteriore conforto, cfr. anche la sentenza n. 1992 del 1997, intervenuta sull'articolo 293, comma 2, c.p.p., laddove la Corte aveva affermato che la mera conoscenza degli atti depositati dal pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresentava una ingiustificata limitazione del diritto di difesa, in irrimediabile contrasto con l'articolo 24 della Costituzione].

La posizione della difesa era stata invece totalmente trascurata nel decreto legge n. 161 del 2019, giacché erano stati eliminati gli ultimi due periodi del comma 3 dell'articolo 293 [appunto introdotti con la riforma Orlando] specificamente volti a fondare il diritto del difensore di avere copia dei verbali e di ottenere la trasposizione su idoneo supporto delle registrazioni.

In proposito, avevamo ipotizzato dubbi di costituzionalità e invocato un ripensamento in sede di conversione: era infatti difficile pensare che in sede di impugnazione cautelare le esigenze defensionali potessero essere adeguatamente soddisfatte solo dall'ascolto delle intercettazioni, senza la disponibilità della copia dei supporti.

Ora, con la legge di conversione, si rimedia a tale insufficienza.

Da un lato, quanto al procedimento applicativo della misura cautelare, si ribadisce, nell'articolo 291, comma 1, del Cpp, che la richiesta cautelare del pubblico ministero deve essere corredata dagli elementi su cui la stessa si fonda, compresi i verbali redatti dalla polizia giudiziaria in cui è stato sommariamente trascritto il contenuto delle comunicazioni intercettate, limitatamente alle conversazioni e conversazioni rilevanti, e si puntualizza, altresì, che i verbali delle conversazioni e conversazioni rilevanti vanno comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269 del Cpp [quest'ultima precisazione è peraltro ovvia perché l'archivio è la *sedes* di conservazione dei verbali e delle registrazioni, *a fortiori* di quelli utilizzati nel corso delle indagini].

Dall'altro, con adeguata attenzione alle esigenze defensionali, si reintroducono espressamente, nel comma 3 dell'articolo 293 del Cpp, il diritto del difensore [avvisato del deposito dell'ordinanza] di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate utilizzate

dal pubblico ministero ex articolo 291 del Cpp per supportare e argomentare la richiesta cautelare nonché il diritto dello stesso difensore di ottenere la trasposizione delle registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

E' fin troppo evidente che il ripristino del diritto di copia impone di porre le condizioni per soddisfare le richieste di copia che dovessero pervenire.

Per l'effetto, è necessario – e in tal senso dovrà essere cura del singolo pubblico ministero- che, prima della richiesta di misura cautelare supportata dagli esiti di operazioni intercettive, la polizia giudiziaria provveda [e sia nel caso sollecitata, nel caso non provveda] a depositare [tra l'altro] tutte le registrazioni [opportunamente catalogate], sì da potere organizzare per tempo l'eventuale duplicazione. Salve metodiche organizzative che, comunque, garantiscano lo stesso risultato.

Il confezionamento delle misure cautelari.- In materia cautelare, va sottolineato che con la legge n. 7 del 2020 non si è inciso su alcune importanti disposizioni che erano state già introdotte con il decreto Orlando in materia di confezionamento della richiesta e dell'ordinanza cautelare: disposizioni quindi che conservano piena validità.

Si tratta delle disposizioni contenute nei commi 1 e 1 ter dell'articolo 291 e 2 quater dell'articolo 292 del Cpp, dedicati rispettivamente al contenuto della richiesta del pubblico ministero ed all'ordinanza del giudice.

L'indicazione normativa che si trae da queste disposizione è quella di imporre al pubblico ministero ed al giudice riportare, rispettivamente, nel corpo della richiesta e dell'ordinanza cautelare solo i brani essenziali - e, quindi, realmente rilevanti e necessari- delle intercettazioni.

Il pubblico ministero, infatti, nella richiesta cautelare, “quando è necessario”, deve riprodurre soltanto i “brani essenziali” delle comunicazioni e conversazioni intercettate [articolo 291, comma 1 ter, del Cpp]. Mentre, relativamente, agli “elementi su cui la richiesta si fonda”, tra questi sono ricompresi i verbali contenenti le trascrizioni del contenuto delle comunicazioni intercettate, ma ciò “limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti” [articolo 291, comma 1, del Cpp].

Parallelamente, il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, “quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi”, deve riprodurre soltanto “i brani essenziali” delle comunicazioni e conversazioni intercettate [articolo 292, comma 2 quater, del Cpp].

La puntualizzazione normativa è da apprezzare positivamente, non solo nell'ottica del rispetto delle esigenze di riservatezza, ma anche perché indirettamente richiama il pubblico ministero e il giudice al rispetto delle regole della pertinenza e proprietà della motivazione, così da determinare il superamento [grazie alla forza di una specifica disposizione normativa] di quel *modus agendi* superficiale che in tante occasione ha portato a richieste e ordinanze qualificate dalla riproduzione pressoché integrale del compendio intercettativo o di parti importanti di questo, senza alcuna analisi argomentativa sulla significanza indiziaria.

E ciò seguendo una prassi tralaticia e superficiale non contrastata adeguatamente neppure da plurimi interventi censori della Cassazione, che pure, in diverse occasioni, ha avuto occasione di censurarla, affermando con chiarezza che, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione

non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto e, in particolare, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, in ipotesi definite come “autoevidenti”, “manifeste”, “chiare”, “inconfutabili”, “non abbisognevole d’interpretazione” e analoghe espressioni: una tale metodica è stata esattamente qualificata come motivazione apparente, che, sostanziandosi nella mera riproduzione della documentazione acquisita in sede d’indagini preliminari, senza la valutazione critica ed argomentata degli indizi singolarmente assunti e complessivamente considerati, elude lo scopo principale della motivazione, che è quello di fornire alle parti ed al giudice dell’impugnazione una sintesi logica e valutativa degli elementi probatori posti alla base dell’apprezzamento di gravità del quadro indiziario [tra le altre, Sezione IV, 26 febbraio 2014, Cutino ed altro; Sezione VI, 1° ottobre 2008, Ciavarella].

Tale metodica motivazionale [apparente] dovrà essere [finalmente] definitivamente abbandonata, perché proprio l’indicata necessità di limitare la riproduzione dei soli “brani essenziali” delle intercettazioni, finirà con l’imporre uno sforzo motivazionale più attento e pertinente.

Va soggiunto che tale *modus agendi* dovrà riguardare non solo l’utilizzo delle intercettazioni nei provvedimenti giudiziari, ma anche le attività documentative precedenti.

Anche le informative di reato, magari redatte per prospettare al pubblico ministero l’opportunità di chiedere la proroga delle intercettazioni, devono essere informate agli stessi principi di sintesi, di essenzialità e di pertinenza, dovendo essere emendate da indebiti [sovrabbondanti] riferimenti al contenuto delle intercettazioni, in vista del deposito cautelare e, comunque, del deposito degli atti alla chiusura delle indagini preliminari.

Del resto, a conferma che questa deve essere la strada da percorrere, è fin troppo ovvio che qualsivoglia intercettazione, utile a fini investigativi, non lo è nella sua integralità, ma solo in alcuni passaggi significativi, ossia i “brani essenziali” di cui parla il legislatore negli articoli 291 e 292 del Cpp.

Ed in ogni caso, non va dimenticato che la “prova” è pur sempre costituita dalla registrazione, che può essere ascoltata e valorizzata, a prescindere dal fatto che sia stata citata nella sua integralità.

Spero che queste indicazioni interpretative e operative siano utili.


Provvederò alle anticipate direttive alla polizia giudiziaria, con la quale raccomando che il singolo magistrato sappia instaurare un rapporto di collaborazione convinto ed efficiente.

Ringrazio per l’attenzione

Bologna, 5.3.2020

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA



Depositato il 5 MAR 2020
Il Cancelliere
CANCELLIERE B.
Dr.ssa *Lucia Maschieri*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00130 ROMA - CENTRALINO 06-05001 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G0022)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 20 febbraio 2020.

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015. (20A01267)..... Pag. 2

DECRETO 28 febbraio 2020.

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. (20A01352)..... Pag. 3

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 8 gennaio 2020.

Modifica al decreto 5 dicembre 2019, recante «Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Sottosegretario di Stato on.le Roberto Morassut». (20A01266) ... Pag. 4



Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 febbraio 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni. (20A01316)..... Pag. 5

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 3 dicembre 2019.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Aguas» relativo al programma «ECSEL 2016». (Decreto n. 2440/2019). (20A01255)..... Pag. 8

Ministero della giustizia

DECRETO 30 dicembre 2019.

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2019. (20A01268) . Pag. 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 febbraio 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria. (20A01270)..... Pag. 16

DECRETO 19 febbraio 2020.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia . (20A01271)..... Pag. 17

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640). (20A01348)..... Pag. 18

ORDINANZA 28 febbraio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641). (20A01349)..... Pag. 20

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7, recante: «Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni». (20A01347)..... Pag. 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darunavir Zentiva» (20A01193)..... Pag. 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetrabenazina Sun» (20A01194)..... Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rio-pan» (20A01195)..... Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Scandonest» (20A01196)..... Pag. 28


Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Syscor». (20A01256)..... Pag. 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Padviram». (20A01257)..... Pag. 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nevirapina Sandoz». (20A01258)..... Pag. 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Sandoz GmbH». (20A01259).... Pag. 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Moxifloxacina Sandoz». (20A01260)..... Pag. 29



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxytill» (20A01261).	Pag. 30	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2020 (20A01318)	Pag. 32
Banca d'Italia		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2020 (20A01319)	Pag. 32
REV - Gestione Crediti S.p.a. approvazione delle modifiche statutarie (20A01269)	Pag. 30	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2020 (20A01320)	Pag. 33
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Novara		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2020 (20A01321)	Pag. 33
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (20A01262)	Pag. 31	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2020 (20A01322)	Pag. 34
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Prato		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2020 (20A01323)	Pag. 34
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (20A01264)	Pag. 31	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2020 (20A01324)	Pag. 35
Cassa depositi e prestiti S.p.a.		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2020 (20A01325)	Pag. 35
Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (20A01315)	Pag. 31	Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2020 (20A01326)	Pag. 36
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		Ministero dello sviluppo economico	
Rilascio di exequatur (20A01263)	Pag. 31	Comunicato relativo alla circolare direttoriale 10 febbraio 2020, n. 34751 - Termini e modalità di presentazione della richiesta di sospensione e rinegoziazione dei finanziamenti agevolati di cui al decreto 7 agosto 2019, (20A01265)	Pag. 36
Ministero dell'economia e delle finanze			
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2020 (20A01317)	Pag. 31		





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 28 febbraio 2020, n. 7.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161

All'articolo 1, comma 1:

al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;

al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: « ai sensi degli articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 »;

al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

“f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” »;

al comma 1, lettera c), le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 »;

al comma 1, lettera e):

al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: « salvo che si tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che risultino »;

al numero 3), capoverso 6, le parole: « Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso » sono sostituite dalle seguenti: « Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso »;

al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo »;

al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari e, al secondo periodo, le parole: « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso » sono sostituite dalle seguenti: « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso »;

al comma 1, lettera g):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1” »;

al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti opera-



te con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis »;

al comma 1, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269," »;

al comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1" »;

al comma 1, lettera *m*), capoverso 2-bis, dopo le parole: « per via telematica gli atti » è inserita la seguente: « depositati »;

al comma 1, lettera *o*), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »;

al comma 2, lettera *a*), capoverso Art. 89:

al comma 2, le parole: « possono essere impiegati soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »;

al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite » sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite » e le parole: « esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica »;

al comma 2, lettera *b*), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 268, 415-bis e 454 »;

al comma 5, le parole: « nonché di consultazione e richiesta di copie, » sono soppresse;

al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1659):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della giustizia Alfonso Bonafede (Governo Conte-II) il 7 gennaio 2020.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 gennaio 2020, con pareri delle commissioni la (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 28 gennaio 2020; il 4, il 5, il 12, il 13, il 18 ed il 19 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 19 febbraio 2020 ed approvato il 20 febbraio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2394):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 febbraio 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura) e IX (Trasporti).

Esaminato dalla II commissione in sede referente, il 21 ed il 23 febbraio 2020.

Esaminato in aula il 24 ed il 25 febbraio 2020 ed approvato definitivamente il 27 febbraio 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019.

A nonna dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge e coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

20G00022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 2020.

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015.

IL MINISTRO DELL'INTERNO


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;



21800360		
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 944	06.03.2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macrosigla	Attività
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



Procura distrettuale della Repubblica di Bologna

(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Ai Signori Procuratori Aggiunti	SEDE
Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica	
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	
Al Signor Dirigente Amministrativo [con preghiera di inoltrare al personale amministrativo interessato]	
Al Signor Questore di	BOLOGNA
Ai Signori Questori della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri Forestale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Direttore della Sezione DIA di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Sezione Anticrimine Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante del Nucleo Operativo di Protezione di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale [con richiesta di inoltrare ai restanti Comandi della Regione]	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti della Polizia Provinciale della	REGIONE EMILIA ROMAGNA
Al Signor Comandante della Polizia Municipale del Comune di	BOLOGNA
[con richiesta di inoltrare ai comandi della Provincia]	
Ai Signori Comandanti della Polizia	REGIONE EMILIA ROMAGNA

Municipale delle Province della
[con richiesta di inoltro ai comandi delle
rispettive Province]

Oggetto: *Linee guida operative per la polizia giudiziaria e per i magistrati della Procura per l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni.*

Con la legge 28 febbraio 2020 n. 7 [pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con vigenza dal 29 febbraio 2020], di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, contenente modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, si è definitivamente stabilita la nuova disciplina in materia, innovando profondamente la disciplina già contenuta decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 [c.d. riforma Orlando].

In realtà, la legge non è operativa da subito.

Infatti, è stata ulteriormente differita la effettiva entrata in vigore riforma delle intercettazioni telefoniche.

L'articolo 1 della legge di conversione, intervenendo ancora una volta sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, stabilisce così che:

- le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 di tale decreto si applicheranno alle operazioni di intercettazione relative ai procedimenti iscritti dopo il 30 aprile 2020 [ergo, a far data dal 1° maggio 2020];

- la disciplina sulla pubblicabilità dell'ordinanza cautelare [contenuta nell'innovato articolo 114, comma 2, del Cpp] avrà efficacia a decorrere dal 1° maggio 2020;

- anche le modifiche sostanziali e processuali contenute nell'articolo 2 della legge di conversione [quindi tutte le modifiche processuali intervenute sul testo originario del decreto legislativo n. 216 del 2017] si applicheranno ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020.

Nonostante questo differimento, come è noto, l'Ufficio di Procura si sta già attrezzando [sale ascolto, digitalizzazione] e, in ogni caso, la delicatezza della tematica impone la dazione di prime direttive operative [da attuare all'atto dell'entrata in vigore della riforma], anche per una tempestiva diffusione e per consentire l'organizzazione di incontri formativi.

LE DIRETTIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Vigilanza sul contenuto delle intercettazioni e ruolo della polizia giudiziaria.- Per consentire al pubblico ministero di vigilare sul contenuto delle intercettazioni in ossequio al disposto dell'articolo 268, comma 2 bis, del Cpp, secondo cui "il pubblico ministero da indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo risultino rilevanti ai fini delle indagini", la polizia giudiziaria operante dovrà evitare la verbalizzazione in generale delle intercettazioni inutilizzabili [il tema, come è noto, non riguarda solo le intercettazioni dei

colloqui tutelati dall'articolo 103 del Cpp, ma concerne, ad esempio, altri casi di inutilizzabilità "patologica": le intercettazioni in cui non si sono rispettati i limiti di ammissibilità previsti in linea generale dall'articolo 266 del Cpp e, per i delitti di criminalità organizzata, dall'articolo 13 del decreto legge 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203; le intercettazioni di conversazioni che intercorrano fra i soggetti garantiti, in quanto depositari di segreto professionale indicati dall'articolo 200, comma 1, lettere a), b), c), e d), del Cpp, e l' indagato o un terzo sottoposto ad intercettazione; le intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza eseguite nei confronti di un parlamentare; le intercettazioni non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza disposte nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri e dei Ministri inquisiti per reati ministeriali; le intercettazioni disposte nei confronti del Presidente della Repubblica, in ragione dell'immunità del medesimo, salva l'ipotesi dell'alto tradimento o dell'attentato alla Costituzione; le intercettazioni delle comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza previste dall'articolo 270 bis del Cpp] **e delle intercettazioni riguardanti dati sensibili irrilevanti ai fini delle indagini** [vicende familiari e personali irrilevanti, vicende afferenti la sfera sessuale, vicende di nessun rilievo penale, ecc.].

Ed allora:

Nell' ipotesi delle **intercettazioni irrilevanti**, nel brogliaccio di ascolto ci si dovrà limitare all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione né nel brogliaccio né nell'informativa, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione [conversazione su argomenti familiari, conversazione su temi personali, ecc.].

Ovviamente, non potrà in alcun modo essere elusa la trascrizione di conversazioni il cui contenuto sia processualmente favorevole all'indagato.

Nell'ipotesi di **intercettazioni irrilevanti contenenti dati sensibili** riguardanti sia l'indagato sia terze persone non indagate o non intercettate direttamente, **il vaglio dovrà essere ancora più rigoroso**, e ci si limiterà, come sopra, all'annotazione "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini", senza alcun sunto o trascrizione, oltre all'indicazione, se conosciuti, degli interlocutori nonché della tipologia della conversazione.

Lo stesso deve valere per le **intercettazioni irrilevanti lesive della reputazione dell'indagato e/o di terze persone** [esempio può essere l'intercettazione relativa a condotte indifferenti per il processo non commendevoli ascrivibili all'indagato o al terzo, quali quelle di eventuale rilievo solo deontologico o disciplinare].

Analogha regola di condotta deve seguirsi nell'ipotesi di **intercettazioni inutilizzabili** [v. sopra l'elenco dei casi di inutilizzabilità] con la conseguenza che non dovrà procedersi ad alcun sunto o trascrizione, limitandosi ad annotare nel brogliaccio, oltre ai conversanti ed ai dati identificativi della conversazione, la causa dell'inutilizzabilità [conversazione con il difensore, conversazione non previamente autorizzata riguardante un parlamentare, conversazione con soggetto garantito da segreto professionale, ecc.].

Nei casi dubbi [in punto di trascrivibilità o no] l'operante dovrà rivolgersi al pubblico ministero, cui spetterà la parola definitiva.

Il deposito delle intercettazioni. Quanto alla fase del deposito delle intercettazioni [che la polizia giudiziaria deve effettuare al termine delle operazioni, è di rilievo il disposto del comma 4 dell'articolo 268 del Cpp, che detta le regole di condotta per la polizia giudiziaria operante dopo la conclusione delle operazioni.

La norma, nel disciplinare il rapporto tra la polizia giudiziaria operante e il pubblico ministero, prevede che la prima, alla fine delle operazioni, debba "immediatamente" trasmettere al pubblico ministero i verbali e le registrazioni per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

Il tema da affrontare è quello del significato da attribuire all'avverbio "immediatamente".

La formulazione della norma, nella sua assolutezza, sembrerebbe inconciliabile con prassi operative di segno diverso. Ma è pur vero che l'"immediatamente" è nozione comunque temporalmente indeterminata, essendo compatibile con una lettura che veda coerente con tale indicazione anche una trasmissione "senza ritardo", "nel più breve tempo possibile", compatibilmente con il materiale completamento delle operazioni. A ciò dovendosi aggiungere, a conforto di tale lettura interpretativa meno rigida, la circostanza importante dell'assenza di qualsivoglia sanzione processuale, che potrebbe legittimare applicazioni elastiche, comunque non elusive del *dictum* normativo.

In questo senso ci si determinerà, previ contatti con il pubblico ministero assegnatario, cui compete la decisione definitiva.

In proposito, ogni dilazione dovrà comunque tenere conto che, giusta il disposto dell'articolo 268, comma 4, c.p.p., entro 5 gg. dalla conclusione delle operazioni le intercettazioni e atti a corredo vanno depositati nell'archivio: per l'effetto, la dilazione può essere consentita purché si rispetti tale ultimo termine.

L'acquisizione delle intercettazioni. Quanto alla fase della formale acquisizione delle intercettazioni al processo [articoli 268, comma 6, 415 *bis*, comma 2 *bis*, 454, comma 2 *bis*, del Cpp], per consentire una consapevole e compiuta scelta da parte del pubblico ministero [che non può limitarsi ad criticamente far acquisire tutte le intercettazioni, senza selezione in punto di inutilizzabilità e di irrilevanza eventuali], questi può coinvolgere la polizia giudiziaria operante per farsi predisporre l'elenco completo delle sole intercettazioni utilizzabili e rilevanti da sottoporre poi ovviamente al proprio vaglio definitivo.

E' scelta coerente cioè con la conoscenza diretta delle intercettazioni che la polizia giudiziaria ha un contributo fattivo della medesima nella individuazione delle intercettazioni rilevanti.

Il confezionamento delle misure cautelari.- In materia cautelare, rilevano, per l'Ufficio del PM le disposizioni contenute nei commi 1 e 1 ter dell'articolo 291 del Cpp, dedicati al contenuto della richiesta del pubblico ministero.

L'indicazione normativa che si trae da queste disposizione è quella di imporre al pubblico ministero ed al giudice riportare, rispettivamente, nel corpo della richiesta e dell'ordinanza cautelare solo i brani essenziali - e, quindi, realmente rilevanti e necessari- delle intercettazioni.

Il pubblico ministero, infatti, nella richiesta cautelare, "quando è necessario", deve riprodurre soltanto i "brani essenziali" delle comunicazioni e conversazioni intercettate [articolo 291, comma 1 ter, del Cpp]. Mentre, relativamente, agli "elementi su cui la richiesta si fonda", tra questi sono ricompresi i verbali contenenti le trascrizioni del contenuto delle comunicazioni intercettate, ma ciò "limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti" [articolo 291, comma 1, del Cpp].

E' indicazioni normativa che va seguita perché, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto e, in particolare, con la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, in ipotesi definite come "autoevidenti", "manifeste", "chiare", "inconfutabili", "non abbisognavoli d'interpretazione" e analoghe espressioni, ma è necessario valorizzare le intercettazioni [i brani di queste] solo rilevanti, spiegandone le ragioni.

Tale metodica dovrà riguardare non solo l'utilizzo delle intercettazioni nei provvedimenti giudiziari, ma anche le attività documentative precedenti.

Anche quindi le informative di reato, magari redatte per prospettare al pubblico ministero l'opportunità di chiedere la proroga delle intercettazioni, devono essere informate agli stessi principi di sintesi, di essenzialità e di pertinenza, dovendo essere emendate da indebiti [sovrrabbondanti] riferimenti al contenuto delle intercettazioni, in vista del deposito cautelare e, comunque, del deposito degli atti alla chiusura delle indagini preliminari.

Raccomando il rispetto delle suddette indicazioni, che saranno oggetto di incontri formativi.


La presente vale per gli organi di polizia giudiziaria fuori provincia di Bologna, nei casi in cui debbano relazionarsi con questo Ufficio per reati distrettuali.

Ringrazio per l'attenzione

Bologna, - 6 MAR. 2020

IL PROCURATORE DISTRETTUALE

Giuseppe Amato



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 25 giugno 2020, n. 70.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

3. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria*). — 1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria è previsto nell'ambito delle funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per assicurare una più efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza all'interno dei medesimi".

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a), ai numeri 1) e 2), le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede»;

alla lettera b):


al capoverso 1-quinquies, al primo periodo, le parole: «ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove è stata pronunciata la sentenza di condanna» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini»;

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (*Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19*). —

1. Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per



motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati e internati già sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunicò la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

2. Prima di provvedere l'autorità giudiziaria sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute.

3. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

4. Quando il magistrato di sorveglianza procede alla valutazione del provvedimento provvisorio di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli già inviati ai sensi degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso in cui il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla detenzione domiciliare o sul differimento della pena entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Se la decisione del tribunale non interviene nel termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia.


5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento

della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di trenta giorni previsto dal comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2-ter (Misure urgenti in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. Quando, nei confronti di imputati per delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonché di imputati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione della misura degli arresti domiciliari e, successivamente, con cadenza mensile, salvo quando il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, quando acquisisce elementi in ordine al sopravvenuto mutamento delle condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare o alla disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere, se reputa che permangono le originarie esigenze cautelari.

2. Il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, prima di provvedere sente l'autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. Il giudice provvede valutando la permanenza dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di sostituzione della custodia cautelare in carcere nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute dell'imputato. Quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice può disporre, anche d'ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizia, nelle forme di cui agli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale, acquisendone gli esiti nei successivi quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020.



Art. 2-quater (Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni). — 1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della regione, stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

Art. 2-quinquies (Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute). — 1. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la corrispondenza telefonica si svolge con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, cessa di avere efficacia.

Art. 2-sexies (Disposizioni in materia di garanti dei detenuti). — 1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

"2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.

2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: «cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»»;


la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «l'effettiva partecipazione delle parti» sono aggiunte le seguenti: «; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge»»;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Fermo quanto disposto per gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti



con provvedimento giudiziale fino al 31 maggio 2020, dopo tale data è ripristinata la continuità degli incontri protetti tra genitori e figli già autorizzata dal tribunale per i minorenni per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semiresidenziali per i minorenni, nonché negli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale. La sospensione degli incontri, nel caso in cui non sia possibile assicurare i collegamenti da remoto, può protrarsi esclusivamente in caso di taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69”;

c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11.1. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. È comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”;

dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

«*h-bis*) al comma 20-*bis*, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;

la lettera *i*) è soppressa;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 88 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”.

1-*ter*. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le pa-

role: “Nei procedimenti civili” sono inserite le seguenti: “e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale.”.

1-*quater*. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

“6-*ter*. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-*bis*, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis* (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119). — 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-*bis*. In caso di revoca del cambiamento delle generalità di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalità, possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

3-*ter*. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumità personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona.


3-*quater*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19”.

All'articolo 4:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «5, 9, e 10» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 9»;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «All'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, il comma 4 è abrogato. All'articolo 84 del



decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso»;

al sesto periodo, le parole: «un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

al nono periodo, le parole: «fino alle ore 9 anti-meridiane del giorno dell'udienza stessa» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa»;

al comma 2, capoverso 1, le parole: «e gli altri soggetti indicati dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2020»»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5. La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente, definisce criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operatività della stessa. Analoghi criteri e modalità sono osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 162, comma 5, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio). — 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo

parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicità dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1786):

Presentato dal Presidente del Consiglio GIUSEPPE CONTE e dal Ministro della giustizia ALFONSO BONAFIDE (GOVERNO CONTE-II) il 30 aprile 2020.

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 maggio 2020, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 6, il 12, il 13, il 14, il 19, il 20 ed il 26 maggio 2020; il 4, il 10 e l'11 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 16 giugno 2020 ed approvato il 17 giugno 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2547):

Assegnato alla 11ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 giugno 2020, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), IX (Trasporti), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 17, il 18 ed il 22 giugno 2020.

Esaminato in Aula il 23 ed il 24 giugno 2020 ed approvato definitivamente il 25 giugno 2020.


AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19.

20G00088





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento

coll. fusto
per elaborazioni

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi uffici in indirizzo

e, p.c.

Pilegno da un
bando ok
in tutti
1°
e, p.c.
Piloni

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi uffici in indirizzo

Al Signor Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Amato

Oggetto: Indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p.

Con la presente si fa seguito alle precedenti note relative alle iniziative assunte da questo Dipartimento per supportare gli uffici giudiziari nelle attività volte all'adeguamento alla nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, disposizioni che diverranno pienamente applicabili a partire dal prossimo 1° settembre 2020, anche a seguito della approvazione della legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.

Si ritiene opportuno riassumere nella presente una serie di questioni operative e logistiche spesso sollevate negli incontri che in questo periodo si sono tenuti tra il Dipartimento e gli uffici interessati, offrendo, ove possibile, un quadro di riferimento e di primo orientamento.

Questo Dipartimento, come noto, ha definito e completato le principali attività organizzative, formative e di sviluppo tecnologico, necessarie all'attuazione della normativa primaria, al pari del decreto ministeriale del 20 aprile 2018, nonché delle prescrizioni in materia emanate dal Garante per la protezione dei dati personali e sta proseguendo con ulteriore attività di formazione in vista del 1° settembre p.v.

Nello stesso tempo la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati sta proseguendo nell'attività di dispiegamento tecnologico specifica in vista dell'avvio con la collaborazione degli uffici interessati.

Preme sottolineare come nonostante il quadro epidemiologico dettato dal COVID-19, il dispiegamento delle infrastrutture tecnologiche per l'avvio della nuova disciplina delle intercettazioni e l'attività di formazione non si sono fermate ma si è tentato di assicurare, per quanto possibile, la continuità di tali operazioni; di ciò si ringraziano i vertici degli uffici, la dirigenza amministrativa e il personale degli stessi coinvolto per la collaborazione mostrata e per lo sforzo compiuto per raggiungere l'importante obiettivo della digitalizzazione avanzata in tema di intercettazioni.

Giova premettere e ricordare che il lungo percorso di interlocuzioni che ha condotto alla innovativa revisione della disciplina delle intercettazioni che troverà a breve avvio, ha visto una fase di interlocuzioni istituzionali, aperta a seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, in virtù della quale veniva istituito presso il Ministero della giustizia un apposito tavolo partecipato dal Garante stesso e dagli altri interlocutori istituzionali.

In tale consesso, ancor prima dell'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, veniva affrontato nel dettaglio il quadro delle misure organizzative e informatiche volto alla migliore ricerca di soluzioni che conformassero la concreta attività degli uffici giudiziari interessati e del Ministero alla necessità di un complesso bilanciamento tra esigenze investigative, diritto di difesa e *privacy*, a cui la normativa in premessa si ispira. Sin da tali lavori quindi si è avuto modo di analizzare e individuare anche le principali logiche di securizzazione inerenti all'acquisizione e conservazione, in modalità informatica, del materiale intercettato da parte del Ministero della giustizia.

Nelle varie interlocuzioni tenute in questi anni sul tema di cui all'oggetto e, soprattutto, nelle ultime avute con gli uffici interessati, anche all'esito dell'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, sono emerse una serie di questioni di carattere logistico, organizzativo e di contesto che, fatte salve le prerogative dei capi degli uffici, rendono opportuno un inquadramento delle più frequenti questioni rappresentate nel corso degli incontri.

Ovviamente si ricorda come la disponibilità del Dipartimento e delle direzioni generali competenti per interlocuzioni più approfondite sarà assicurata.

Si informa inoltre che prosegue l'ampia attività di formazione diretta ai magistrati, al personale amministrativo ed alla polizia giudiziaria con seminari *on line* sulla piattaforma Teams, secondo un programma che ha visto recenti dati nel 3 e 17 luglio a cui seguiranno ulteriori incontri per tutto il periodo estivo.

1. I centri per le intercettazioni delle telecomunicazioni (cd. sala CIT).

È stata conformata alle nuove previsioni normative la struttura denominata centro per le intercettazioni delle telecomunicazioni (sala CIT) sita negli uffici della procura della Repubblica, ove si svolgono – con infrastrutture messe a disposizione dai fornitori esterni – le attività connesse all’effettuazione delle intercettazioni ed alla quale può accedere esclusivamente il personale autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Tale obiettivo è stato perseguito separando i locali destinati all’ascolto delle intercettazioni – secondo le previsioni della nuova normativa mediante predisposizione di postazioni di ascolto dedicate – dai locali ove sono ubicate le sale ascolto riservate alla Polizia Giudiziaria e dagli ambienti ove sono collocati gli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione.

Nel centro per le intercettazioni delle telecomunicazioni sono collocati gli appositi apparati elettronici ed informatici (*rack*), finalizzati allo svolgimento dei servizi di intercettazione, con configurazione di rete ed installazione del *software* di base necessario per l’archiviazione dei *file* multimediali, mentre nelle sale *server* distrettuali sono collocati i *server* per la gestione del fascicolo dematerializzato relativo alla documentazione sulle intercettazioni.

Si è proceduto in questi anni poi, all’adeguamento degli impianti elettrici e di climatizzazione ai fini della messa in sicurezza del collegamento con il *rack*.

In ogni sede è stato, altresì, realizzato un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, *monitor* di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, nell’ambito della complessiva attività volta ad innalzare il livello di sicurezza delle reti, dei propri *data center* e dei sistemi, ha emanato nel dicembre dell’anno 2018 il piano strategico della sicurezza, in attuazione del quale sono stati previsti e realizzati interventi anche presso i CIT.

Infatti, nonostante i CIT siano luoghi nella esclusiva disponibilità dei Procuratori della Repubblica – i quali ne regolamentano l’accesso e disciplinano la presenza della polizia giudiziaria e dei fornitori, stipulando con questi ultimi contratti per il noleggio della strumentazione *hardware* e per la materiale esecuzione delle operazioni di intercettazione – è stato ritenuto necessario garantire un livello di sicurezza uniforme e maggiore rispetto a quello esistente, e ciò è avvenuto inserendo i CIT nel perimetro di sicurezza informatica.

A tal fine sono stati realizzati, tra gli altri, i seguenti interventi:

- cablaggio delle 140 sale CIT;
- acquisto dei *rack* e *server* per le sale CIT, con installazione degli applicativi per la messa in sicurezza dei CIT;
- sviluppo di un *software* per l’archiviazione digitale dei contenuti delle intercettazioni (con caratteristiche tali da soddisfare i requisiti derivanti dall’applicazione delle previsioni della riforma);
- acquisto delle licenze per i sistemi di vigilanza e tracciatura tecnologica (cd. *loggatura*);
- installazione dei sistemi vigilanza e tracciatura delle attività svolte presso le sale CIT.

In relazione al contesto logistico delle sale CIT come sopra rappresentato, ci si permette, al riguardo, di suggerire il costante aggiornamento e monitoraggio delle anagrafiche dei soggetti deputati alle operazioni ed autorizzati all'ingresso nelle sale.

2. Le sale per l'ascolto delle conversazioni e comunicazioni registrate.

Parimenti presso gli uffici della procura della Repubblica sono state individuate e allestite le sale per l'ascolto delle conversazioni e comunicazioni registrate per i soggetti legittimati, in attuazione di quanto indicato dal novellato art. 269 cod. proc. pen.

Anche in tale ambito il Dipartimento ha provveduto a rendere operative numerose attività che discendono dalla normativa sopra evidenziata, predisponendo le postazioni di ascolto.

Si ricorda che ciò è stato fatto a partire dalla primavera del 2018, dimensionando il fabbisogno indicato dal singolo ufficio, anche sulla base del volume delle attività intercettative effettuate; tali operazioni sono state svolte in questi anni tenendo continue interlocuzioni con gli uffici interessati.

In particolare, con nota del 4 aprile 2018 (prot. 78127) e successiva del 16 aprile 2018 (prot. 87487), si chiedeva agli uffici giudiziari di fornire il dimensionamento del fabbisogno delle sale di ascolto relative all'avvio della nuova disciplina delle intercettazioni.

Si ricorda come in virtù di tali dimensionamenti si sia provveduto alla fornitura di arredi, di *pc* portatili già configurati in modo tale da supportare i *software* dedicati, all'adeguamento degli impianti elettrici, offrendo il supporto logistico ed organizzativo agli uffici requirenti di primo grado.

Quanto alle sale server ed alle sale di ascolto, va rinnovata l'importante avvertenza per cui *“al fine di evitare possibili disservizi causati da un uso improprio dell'impianto elettrico e garantire la corretta funzionalità e continuità del servizio, si raccomanda di non aggiungere ulteriori carichi elettrici che assorbendo nuova potenza potrebbero causare un sovraccarico del sistema e il conseguente collasso. Gli impianti realizzati sono infatti stati progettati per le esigenze della sala CIT riscontrate all'atto dei sopralluoghi: ogni aggiunta di apparecchiature dovrà pertanto tenere conto preventivamente della richiesta di potenza degli impianti presenti”* (si veda quanto più diffusamente dettagliato sul punto nella nota m_dg.DOG.27/05/2020.0084600.U).

Sul piano della gestione delle sale per le intercettazioni e delle sale di ascolto, appare appena il caso di sottolineare quanto ripetutamente emerso nel corso degli incontri degli ultimi mesi in ordine alle misure di sanificazione e di protezione degli utenti e, al medesimo fine, si ricordano gli interventi autorizzati per l'installazione di dispositivi di tutela della salute e di garanzia del distanziamento. Si è trattato e si tratta di interventi indispensabili per garantire la compiuta operatività delle infrastrutture realizzate anche in periodo di emergenza epidemiologica.

Ulteriore impegno è stato profuso per l'allestimento e la messa in sicurezza di tali ambienti, al fine di adempiere alle previsioni normative che diverranno obbligatorie il 1° settembre 2020, in particolare:

- Allestimento delle 140 sale di ascolto e relativi acquisti di materiale;

- rafforzamenti dell'impiantistica elettrica anche per la gestione dell'areazione;
- cablaggio delle 140 sale d'ascolto;
- configurazione dei *pc* portatili installati nelle sale d'ascolto in modo da consentire l'accesso in modalità sicura ("*totem*") unicamente agli applicativi dedicati alle intercettazioni, con previsione di una *one time password* e tracciatura degli accessi delle attività compiute da coloro che accedono all'archivio delle intercettazioni;
- previsione di un collegamento in grado di consentire agli utenti interni l'accesso in sicurezza dalle proprie postazioni fisiche alle postazioni virtuali sia per l'ascolto che per le operazioni di amministrazione, conferimento, inserimento richieste ed autorizzazioni all'accesso all'archivio delle intercettazioni;
- assistenza tecnica che garantisce il continuo aggiornamento del *software*, la manutenzione sistemistica, il supporto giornaliero e senza soluzione di continuità al funzionamento delle reti.

Nel corso delle interlocuzioni con gli uffici è emersa la necessità di chiarire che l'impiantistica realizzata è di complessità tale da rendere opportuno rinnovare l'invito affinché gli impianti medesimi non subiscano interventi di qualsiasi natura che possano comportarne il sovraccarico.

Nel corso del regime emergenziale – o comunque nella prospettiva di un suo possibile perdurare oltre il limite attualmente previsto – pare opportuno ricordare che, anche negli ambienti sopraindicati, siano osservate le disposizioni, i provvedimenti e le prescrizioni sul contrasto alla diffusione del COVID-19.

Si ricorda, altresì, che il dimensionamento delle sale di ascolto per la fase di avvio della nuova disciplina delle intercettazioni resta, allo stato, quello approvato dalle competenti Direzioni generali e già realizzato.

3. La sicurezza delle sale CIT e delle sale di ascolto.

Le politiche di sicurezza informatica, logistica e organizzativa degli apparati e dei luoghi dedicati all'avvio della nuova disciplina del sistema delle intercettazioni sono obiettivo fondamentale su cui il Dipartimento ha lavorato in questi anni in costante contatto con gli uffici interessati e costituiscono presidio di assoluta innovazione dell'intero sistema.

Questo Dipartimento è intervenuto dotando gli uffici giudiziari di sistemi avanzati di sicurezza inerenti agli accessi ai luoghi sensibili deputati a tutte le attività tecniche di intercettazione.

È stato, pertanto, realizzato un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, *monitor* di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sul piano operativo è opportuno segnalare che all'individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l'accesso all'archivio delle intercettazioni si perviene mediante un registro informatico denominato Mod. 37-*bis* – appositamente creato e reso operativo – che conserverà traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'archivio medesimo, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

In tale contesto appare necessario ed opportuno ricordare che, se il decreto adottato il 28 ottobre 1993 dai Ministri della giustizia e dell'interno assegna al Procuratore generale presso la Corte di appello la competenza ad adottare i provvedimenti necessari a presidiare la sicurezza delle strutture nelle quali si svolge l'attività giudiziaria, soltanto ai Procuratori della Repubblica – per esplicita scelta legislativa – compete ogni aspetto relativo alla gestione delle sale per le intercettazioni e delle sale di ascolto, ai sensi della normativa primaria suesposta nonché del decreto ministeriale 20 aprile 2018.

Pare altresì opportuno ricordare che compete al Procuratore della Repubblica l'individuazione del personale addetto all'identificazione ed al rilascio dei titoli di legittimazione all'accesso all'archivio, anche in considerazione della necessità di consentire l'accesso al nuovo registro informatico Mod. 37-*bis*.

È emersa, a quest'ultimo riguardo, nel corso delle interlocuzioni con la magistratura e l'avvocatura la questione relativa all'esatta individuazione dei soggetti legittimati all'accesso presso le sale d'ascolto: in particolare, la questione ha riguardato coloro che svolgono la pratica forense nonché gli ausiliari del difensore. La soluzione della questione appare di particolare delicatezza: quanto ai praticanti l'obbligo di riservatezza che incombe loro e la parificazione sotto il profilo disciplinare della loro posizione a quella degli avvocati (sentenza Consiglio Nazionale Forense n. 93 del 2019 e sentenza Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 9166/2008) fanno propendere per la possibilità di una valutazione positiva di eventuali richieste di accesso del praticante forense, al seguito del proprio *dominus*.

Maggiore complessità riveste invece la questione relativa ad ausiliari del difensore (ad esempio, consulente tecnico) in considerazione del tenore della disciplina legislativa al riguardo: l'articolo 89 *bis* delle disposizioni di attuazione del c.p.p., infatti, mentre consente l'accesso all'archivio digitale delle intercettazioni gli ausiliari del giudice e gli ausiliari del pubblico ministero, cita esclusivamente l'interprete quale assistente del difensore. Nell'interpretazione della disposizione, tuttavia, dovrà essere presa in considerazione la funzione propria dell'archivio digitale e l'assenza nella disciplina medesima di qualsiasi intento limitativo delle facoltà difensive: la prudente valutazione di istanze di accesso adeguatamente motivate dovrà, allora, confrontarsi non solo con il dato letterale della norma ma anche con la sua funzione di tutela della riservatezza di terzi.

Sul punto dall'applicazione concreta certamente emergeranno le migliori prassi interpretative.

4. Il personale dedicato ed indicato a presidio sale di ascolto e di altre operazioni

Riveste indubbiamente delicato tema quello del personale da dedicare alle operazioni di conferimento, a quelle di digitalizzazione dell'apparato documentale, nonché alla vigilanza dell'accesso alle sale di ascolto.

Più in generale nella consapevolezza che il fabbisogno di personale degli uffici giudiziari, ivi compresi le procure della Repubblica sia da tempo carente, il Dipartimento su impulso del Ministro ha da tempo posto in essere una serie di politiche assunzionali per rafforzare gli organici degli uffici.

È in corso di attuazione il piano assunzionale approvato con D.M. del 13 giugno 2019.

A breve, tra fine luglio e settembre, si concluderanno le operazioni di integrale scorrimento di assistenti giudiziari del concorso per 800 posti bandito il 18 novembre 2016, e riprenderà il concorso per 2.242 posti di funzionari giudiziari bandito il 17 luglio 2019.

La selezione mediante avviamento da parte dei Centri Provinciali per l'Impiego di 616 posti di operatore giudiziario (profilo professionale fondamentale per le attività di immissione dati e di gestione telematica non complessa degli atti anche mediante sistemi informatici) è in corso di definizione e, nelle realtà territoriali più virtuose, si sono già avute le prime assunzioni. L'analoga finalità di "assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale" è altresì alla base delle misure straordinarie di reclutamento, anche in sovrannumero rispetto all'attuale pianta organica, di ulteriori 1.000 operatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, appena convertito in legge.

In sede di concreto avvio delle intercettazioni la Direzione generale dei sistemi informativi provvederà, inoltre, ad affiancare tecnici specializzati al personale in servizio, specialmente per le operazioni di conferimento e prima digitalizzazione.

Ciò premesso indubbiamente tutte le operazioni inerenti al procedimento di digitalizzazione delle intercettazioni, secondo la novella operativa dal 1° settembre, devono essere presidiati da personale specificamente incaricato dal procuratore della Repubblica.

- il personale individuato dal procuratore della Repubblica provvederà alle operazioni di conferimento;
- il personale individuato dal Procuratore della Repubblica vigilerà sull'accesso alle sale di ascolto da parte dei soggetti legittimati, previamente dotati di codici identificativi generati dal sistema informativo di gestione degli accessi ai sistemi stessi;
- il personale potrà essere individuato tra il personale amministrativo o tra gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria, nell'ambito di scelte organizzative discrezionali che competono unicamente al capo dell'ufficio giudiziario. L'incarico delle specifiche funzioni di vigilanza e verifica, infatti, non può che essere conferito dal procuratore della Repubblica quale titolare della responsabilità della sicurezza sugli accessi ai sistemi di intercettazione e di ascolto, ferme ovviamente le competenze proprie del procuratore generale del distretto per quanto attiene alla sicurezza delle strutture ove si svolge l'attività giudiziaria;
- il personale amministrativo attenderà, secondo le normali incombenze, alle operazioni di annotazioni dei relativi registri informatici e degli applicativi documentali appositamente dedicati.

Si ricorda, pertanto, che compete al Procuratore della Repubblica l'individuazione del personale incaricato delle operazioni di conferimento e di quelle successive relative alla vigilanza sull'accesso alle sale di ascolto da parte dei soggetti legittimati ed all'annotazione sul registro informatico.

5. La struttura informatica dedicata.

Il sistema tecnologico previgente era direttamente gestito dalle società incaricate dalle singole procure determinando quindi un sistema molto frammentato.

In tale contesto, prima ancora degli interventi legislativi e regolamentari, sono intervenute le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, che rappresentano tuttora un punto di riferimento ed una chiave di lettura per l'interpretazione delle disposizioni oggi vigenti.

Al fine dell'adeguamento tecnologico alla nuova normativa, come noto, sono stati predisposti da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati l'infrastruttura tecnologica, i *software* necessari, con adeguamento dell'*hardware* anche mediante nuovi acquisti.

Alla luce di quanto appena esposto, può affermarsi che l'archivio digitale garantisce appieno, fin dal momento della trasmissione del contenuto delle intercettazioni al pubblico ministero, la tutela rafforzata della riservatezza del materiale relativo alle intercettazioni e la sua immodificabilità, oltre ovviamente al controllo su ogni eventuale operazione effettuata sul predetto materiale.

Ovviamente il percorso di avvicinamento al processo penale telematico e quindi alla gestione interamente informatica di tutta la fase delle intercettazioni – che avverrà mediante emissione di uno o più decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 – determinerà l'aggiungersi di ulteriori parametri di dialogo informatico, che verranno dettagliati mediante adeguamento delle specifiche tecniche (per es. autenticazioni forti al momento del deposito o del conferimento).

Quanto alla consultazione dell'archivio delle intercettazioni, si rappresenta quanto segue:

- La consultazione è assicurata, in attuazione con quanto richiesto dal decreto ministeriale 20 aprile 2018, in modalità informatica e con caratteristiche di assoluta sicurezza;
- Verranno rilasciate le *password* di accesso esclusivamente ai soggetti legittimati e autorizzati dal Capo dell'ufficio o da suo delegato, per il tempo strettamente necessario alla consultazione degli atti ed alla fruizione dei contenuti (ascolto delle conversazioni, visione dei filmati nonché delle ulteriori risultanze delle attività di captazione).
- Personale dedicato preposto presso la sala ascolto annoterà la presenza del soggetto legittimato per poi, dopo averne accertato l'identità, assegnare al predetto una postazione securizzata ove, previo inserimento delle credenziali rilasciate all'atto della autorizzazione, potrà accedere al sistema e consultare i relativi contenuti oggetto della richiesta.

Al contempo la tutela della riservatezza dei dati personali trattati per ragioni di giustizia ed in materia di intercettazioni viene già attualmente garantita anche mediante la "*cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei contenuti registrati nei server e negli altri apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione hardware*", secondo quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento reso in data 18 luglio 2013. La visione coordinata del dato normativo e delle prescrizioni del Garante inducono a ritenere che alla cancellazione da parte delle società private debba procedersi quantomeno alla cessazione di ogni singolo rapporto contrattuale di noleggio.

Si ricorda, al riguardo, che il rispetto delle misure previste dal Garante di competenza del Ministero della giustizia o del singolo procuratore della Repubblica è oggetto di

monitoraggio semestrale mediante la compilazione da parte del procuratore della Repubblica o di un suo delegato di un *forum* dedicato.

Pur di fronte al silenzio delle norme codicistiche, rispetto ai dubbi emersi al riguardo, appare necessario riaffermare la necessità di proseguire nelle azioni volte a garantire il rispetto delle misure previste dal Garante, tuttora valide ed efficaci, anche con specifico riguardo al sopraindicato tema della cancellazione dei dati, prescrizioni valide anche nel nuovo regime della disciplina delle intercettazioni.

Nello stesso senso si richiede di proseguire nelle comunicazioni semestrali per agevolare, anche alla luce delle nuove disposizioni, il monitoraggio da parte del Ministero.

6. Le ulteriori misure di sicurezza e l'attività di riversamento nell'archivio digitale.

Com'è noto, uno specifico *software* arricchisce il complesso delle misure di sicurezza nella delicata attività di riversamento dei risultati della captazione nell'archivio digitale: ogni attività compiuta dalle società fornitrici è, pertanto, monitorata costantemente e verificabile *ex post*.

Il sistema opererà l'integrale registrazione informatica delle attività i cui esiti saranno nella esclusiva disponibilità dei procuratori della Repubblica pur fisicamente allocati in sale *server* nazionali gestite dal Ministero della giustizia.

Si tratta della piattaforma di gestione degli accessi privilegiati (*Bomgar*), che i fornitori delle intercettazioni e i tecnici dell'assistenza dovranno utilizzare per eseguire qualsiasi intervento di amministrazione ordinaria e manutenzione straordinaria, anche da remoto. A tale piattaforma di sicurezza è stata, poi, affiancata una infrastruttura di *Log Management*: i log relativi ai sistemi dei fornitori e all'archivio digitale vengono inviati in automatico alla infrastruttura centralizzata.

Tale complessa infrastruttura fisica ed informatica opera per rendere sicure le attività di intercettazione e l'accesso all'archivio digitale. Tra tali fasi si pone la delicata attività di riversamento dei risultati della captazione nell'archivio digitale: si tratta della fase di conferimento che il legislatore richiede sia effettuata immediatamente dopo la cessazione delle operazioni.

La delicatezza di tale fase impone alcune considerazioni di carattere organizzativo, al di là degli aspetti più propriamente interpretativi.

Con la realizzazione dell'archivio digitale delle intercettazioni, il legislatore ha inteso affidare ai procuratori della Repubblica le leve del controllo di sicurezza sui sistemi: proprio per il raggiungimento di tale primario obiettivo, appare **necessario che le attività di conferimento siano compiute da personale specificamente incaricato dal capo dell'ufficio requirente**, evitando che si riproducano, in questa fase, gli effetti distorsivi verificatisi in passato di una sostanziale delega in bianco alle società fornitrici.

A tale fine, alla capillare attività di formazione del personale che sarà individuato dai procuratori della Repubblica seguiranno incontri ristretti per il superamento di ogni difficoltà operativa e tecnica, anche mediante le competenti Direzioni generali.

L'attività di conferimento, a tal fine, nelle fasi di primo esercizio del sistema potrà essere effettuata attraverso un processo standardizzato posto in essere dal personale incaricato dal procuratore della Repubblica. Tutte le attività compiute dagli utenti

abilitati sono monitorate dal procuratore della Repubblica che avrà a disposizione una apposita consolle dalla quale è possibile accedere a tutti i log dell'apparato.

Si evidenzia infine che non potrà essere fatto ricorso a *software* di conferimento, non elaborati o validati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

7. Protocolli tra procure della Repubblica presso il tribunale e procure della Repubblica presso tribunale per i minorenni

Nel corso degli incontri effettuati nel mese di gennaio 2020 con gli uffici giudiziari, venivano evidenziate una serie di difficoltà organizzative e logistiche delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, carenti non solo di risorse logistiche ma soprattutto di quelle di personale amministrativo. E' stata in tale sede concordata quindi la realizzazione di una proficua interazione tra gli uffici della procura della Repubblica presso il Tribunale e quelli della procura della Repubblica presso tribunale per i minorenni, al fine di stipulare un apposito protocollo.

Data la complessità delle infrastrutture realizzate presso le procure della Repubblica e lo sforzo organizzativo che si richiede agli uffici requirenti, come già evidenziato nella nota circolare di questo Dipartimento del 31 gennaio 2020 attraverso la quale è stato diffuso un modello standard di protocollo (numero di prot. *m_dg.DOG.31-01-2020.0020255.U*), si evidenzia nuovamente, in questa sede, **l'opportunità di procedere alla sottoscrizioni di protocolli di intesa con le procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al fine di agevolare la fruizione e la gestione congiunta delle strutture presenti presso gli uffici requirenti presso i tribunali ordinari.**

Roma, 20 luglio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(documento firmato digitalmente)



*V. in termini a
Tutti i Collegi. Procura
Appiti: a Snt. Int.
Bo & M/ko*



**PROCURA GENERALE
della CORTE di CASSAZIONE**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGGIUNTO
(Dott. Francesco Caleca)

Proveduto 4/8/20

Il Funzionario

Maria Luisa Alloggi

Roma, 31 luglio 2020

Prot. 16926/20/UNI/INT - SPAM

OGGETTO: primi orientamenti in tema di applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

**AI SIGNORI PROCURATORI GENERALI
presso le CORTI DI APPELLO
LORO SEDI**

Sulla base delle risposte inviate dalle S.S.L.L. alla richiesta di informazioni formulata con nota del 14 luglio e degli interventi nel corso della riunione Teams del 28 luglio (di cui si allega il verbale) rilevo, da un lato, che la novità della disciplina e le difficoltà di attuazione del sistema di conferimento finalizzato alla formazione dell'Archivio delle intercettazioni non consentono allo stato di formulare valutazioni definitive da parte di questo Ufficio e, dall'altro, che l'attivazione di uno spontaneo circuito di informazione e di confronto tra gli Uffici territoriali ha portato alla individuazione di posizioni comuni su diversi profili applicativi della disciplina di prossima applicazione.

Ritengo pertanto opportuno svolgere alcune prime considerazioni sulle questioni problematiche emerse nel corso della discussione (diffusamente illustrata nell'allegato verbale), riservandomi successive integrazioni e modifiche all'esito di condivisi ed ulteriori approfondimenti.

1) L'individuazione del c.d. bersaglio delle intercettazioni e la relativa registrazione

Nel corso della discussione sono state rappresentate diverse modalità di formulazione della richiesta di intercettazione e di conseguente registrazione. Si è potuta verificare una difformità sul significato del termine "bersaglio", sul suo rapporto con "numero di R.I.T." (registro intercettazioni telefoniche) nonché con il relativo "decreto autorizzativo".



Alcuni uffici, infatti hanno interpretato il termine bersaglio con riferimento ad un'unica persona (sia essa fisica o giuridica, individuando un unico numero di registro intercettazioni per più apparecchi utilizzati dalla persona nelle sue conversazioni: ad esempio intercettando una persona si considerano più apparecchi della stessa il telefono cellulare, il *tablet*, il computer, il telefono fisso ect...) inserendo tutti in un unico R.I.T.

Altri Uffici, viceversa, hanno ritenuto di dover utilizzare il sistema 'un R.I.T.-un bersaglio', ove la parola bersaglio è da riferirsi all'apparecchio intercettato.

Il termine "bersaglio" è atecnico ed occorre, perciò, per definirlo rinvenire un aggancio normativo.

Viene in ausilio il quinto comma dell'art. 267 cod. proc. pen. (nuova formulazione) che prevede l'annotazione e secondo l'ordine cronologico "in apposito registro riservato, gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica ... (de)i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio ed il termine delle operazioni".

Quindi, alla luce della nuova normativa sembra che l'unica opzione operativa possibile sia la seconda.

Invero, il traguardo del processo penale telematico e l'istituzione dell'Archivio, così come delineato dall'attuale art. 269 cod. proc. pen., comportano la necessità di una gestione uniforme del registro delle intercettazioni e della relativa documentazione da parte di tutte le Procure della Repubblica, affinché il dato captato rispetti lo standard derivante dal combinato disposto della novella e delle prescrizioni del Garante, sotto tutti i profili e lungo tutta la filiera della sua "vita": legittimità, sicurezza, conferimento, cancellazione, fruizione e consultazione (da parte degli Uffici di Procura, della polizia giudiziaria, delle parti private, dei consulenti/periti, dei Giudici).

Le norme, quindi, prevedono che nel registro sia annotato cronologicamente il decreto, che acquisirà un numero di R.I.T.: ogni decreto ha un numero di RIT. Tale principio, però vale proprio sulla base del fatto che la norma prevede che sia la singola intercettazione che viene autorizzata mediante decreto, cosicché ogni singola intercettazione, cioè ogni numero di telefono/dispositivo su cui transitano le conversazioni o comunicazioni intercettate sarà contraddistinto da un numero di R.I.T.

In tal modo, una volta cessate le operazioni tecniche, si consente una corretta, univoca e legittima gestione del dato sensibile e, operativamente, un immediato riscontro dello stato dell'attività, ai fini del suo trattamento. Solo in questo modo è possibile rispettare tutti i parametri della gestione del dato in termini di riservatezza, univocità e controllo del subprocedimento (autorizzazione, inizio, proroga, fine, ascolto, refertazione, conferimento, cancellazione). Allorquando, infatti, sia cessata l'intercettazione sul singolo bersaglio/R.I.T., la polizia giudiziaria potrà concludere le operazioni, depositare il risultato dell'attività compiuta e consentire il conferimento delle registrazioni e della relativa documentazione, il ritardato deposito (ove richiesto) e la successiva cancellazione; analogamente, al momento della *discovery*, la parte legittimata potrà avere accesso indicando il singolo R.I.T.



Va da ultimo evidenziato che, laddove l'attività tecnica riguardi multiple intercettazioni/bersagli/RIT, nulla osta a che il decreto autorizzativo, soprattutto se la motivazione sottostante l'autorizzazione si basi sui medesimi elementi, conglobi più intercettazione/bersagli/RIT.

Il *decreto multiplo*, infatti, è legittimo e avvantaggia nella redazione dei provvedimenti, pur richiedendo maggiore attenzione nella tenuta della documentazione.

2) Il rapporto del P.M. con la Polizia giudiziaria

Tutte le direttive evidenziano nella materia *de quo* una specifica funzione di vigilanza, alla stregua della quale l'autorità giudiziaria inquirente deve, in generale, assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali e, in particolare, evitare, secondo la disposizione di cui al novellato art. 268, comma 2, cod. proc. pen., che nei verbali di trascrizione siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

È condivisa la necessità, ai fini sopra indicati, di un'interlocuzione costante, anche informale (secondo quanto solitamente avviene nella fase delle indagini preliminari, ossia in una fase per sua natura non inquadrabile in rigidi e schematici protocolli), del pubblico ministero con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, onde evitare che nei c.d. "brogliacci" di ascolto o verbali di trascrizione sommaria sia documentato il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili.

Viene altresì evidenziata l'opportunità di adozione di direttive generali che impongano alla polizia giudiziaria di sottoporre i casi dubbi alla tempestiva valutazione del pubblico ministero, cui spetta di vagliarne il contenuto e di decidere se inserirle, o non, nei verbali e/o nelle annotazioni, a seconda della loro utilizzabilità ed effettiva rilevanza.

Del pari auspicabile è la regolamentazione di massima – come del resto disposto da numerosissimi uffici inquirenti – del contenuto dei cd. brogliacci di ascolto nonché delle annotazioni riassuntive delle intercettazioni rilevanti.

Ai fini che interessano in questa sede si evidenzia l'opportunità di un monitoraggio sulla uniformità delle direttive impartite dai singoli uffici alla polizia giudiziaria rappresentando, fin d'ora, che nelle prossime interlocuzioni il tema sarà ripreso ed approfondito in sede di verifica delle problematiche emerse nella primissima fase di applicazione della riforma.

3) L'immediata trasmissione dei verbali e delle registrazioni al pubblico ministero

Con specifico riferimento al momento della chiusura delle attività di intercettazione, una fase peculiare è quella del conferimento delle intercettazioni, costituito dall'inserimento, ossia dal materiale riversamento, dei verbali e delle registrazioni trasmesse al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria nell'Archivio digitale informatico di cui all'art. 269, primo comma, cod. proc. pen.



Trattasi di attività da effettuarsi 'immediatamente' al termine delle operazioni di intercettazione (art. 268, comma 4, primo periodo), la quale, per un verso, non richiede alcuna comunicazione ai difensori delle parti, ma, per altro verso, innesca la fase del deposito degli atti (essendo quest'ultimo non effettuabile senza il previo conferimento).

Orbene, sotto tale profilo, assume rilievo la questione relativa all'individuazione del momento del conferimento, potendo sostenersi sia che tale attività debba avvenire immediatamente al momento della chiusura di ciascuna operazione di intercettazione disposta, sia che la stessa debba effettuarsi all'atto della cessazione di tutte le operazioni di intercettazione disposte nell'ambito del medesimo procedimento. Dalla riunione del 28 luglio 2020 sono emerse diverse criticità interpretative.

In particolare, alcuni sono giunti alla conclusione che a tale locuzione temporale si possa dare una lettura formale facendo riferimento a tutta l'attività di intercettazione del singolo procedimento con le operazioni di 'riversamento' nell'Archivio digitale, proprio alla fine di tale attività, con la conseguenza di dover richiedere al chiedere al G.I.P. il ritardato deposito delle stesse, nel caso in cui non si possa ancora operare la *discovery*. Tale interpretazione si sposa con la necessità della polizia giudiziaria di riascoltare e valutare il dato appreso dalle intercettazioni, il tutto finalizzato alla redazione della informativa finale. Il 'tempo' necessario alla polizia giudiziaria per tale attività deve essere 'congruo' al fine di rispettare lo spirito della legge (l'obbligo della immediatezza scatta quindi al momento della completezza delle captazioni anche con riferimento ai verbali) e seguendo le regole disposte dal Procuratore.

Secondo tale impostazione, tale attività di 'riascolto ed elaborazione' del materiale intercettato può essere attuata soltanto nel rispetto di due condizioni: una precondizione consta nella richiesta da parte della polizia giudiziaria alla Procura, una volta terminata l'attività dinamica, di un'autorizzazione al ritardo nel conferimento; l'altra condizione è a carico della Procura (sostituto titolare del procedimento) che avrà l'onere di richiedere al GIP il ritardato deposito. Ciò comporta che, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, se viene concesso il ritardato deposito, il termine per l'avviso agli avvocati del deposito delle intercettazioni inizia a decorrere dal momento in cui terminano le indagini (art. 415 *bis* c.p.p.) o viene emessa una misura cautelare (nei limiti delle intercettazioni depositate al G.I.P. a sostegno della tesi accusatoria).

Altra interpretazione dell'avverbio (seppur di carattere similare) ritiene che – esclusa la possibilità di operare il conferimento nell'Archivio digitale relativamente ad ogni singola intercettazione (quindi ad ogni singolo R.I.T.) – il 'termine ultimo' da considerare per il conferimento nell'Archivio di cui all'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., debba essere individuato nel momento in cui viene redatto (e trasmesso al p.m.) l'ultimo verbale di chiusura delle intercettazioni inerenti quel procedimento. Di conseguenza, alla redazione dell'ultimo verbale è necessario l'immediato conferimento'. Sarà onere, poi, del singolo P.M. chiedere al G.I.P. il ritardo nel deposito delle intercettazioni. In tal modo, si eviterebbe un ulteriore lasso di tempo concesso alla polizia giudiziaria di possesso 'esclusivo' delle intercettazioni che, dal tenore della norma, entrano nella sfera di responsabilità del Procuratore della Repubblica solo con il conferimento nell'A.D.I. Con il conferimento,



invero, si genera lo spossessamento da parte della polizia giudiziaria che ha l'onere di cancellazione dei dati nei propri archivi.

Una terza interpretazione dell'avverbio di tempo fa riferimento al singolo R.I.T. ed ai conferimenti singoli.

Ciò comporta che la polizia giudiziaria una volta chiuso un R.I.T. deve immediatamente trasmettere i verbali di quel R.I.T. al pubblico ministero che ne disporrà il riversamento nell'Archivio digitale avendo cura di chiedere, di volta in volta, il ritardato deposito delle intercettazioni. Di conseguenza, numerose saranno le richieste di ritardato deposito in quanto riferite ad ogni singolo R.I.T. (e ogni singolo bersaglio). Tale soluzione non solo parrebbe consona allo spirito della norma (in quanto immediatamente vi sarebbe lo 'spossessamento' da parte della polizia giudiziaria delle intercettazioni), ma renderebbe l'operazione tecnica di riversamento meno complessa considerate le difficoltà di un inserimento massivo dei dati nel sistema.

Tutti gli uffici, infine, ritengono che nella ipotesi dal ritardato conferimento degli ascolti da parte del p.m. nell'Archivio non discendano conseguenze sulla loro utilizzabilità.

In via di prima lettura sembra preferibile l'opzione ermeneutica secondo cui il momento di effettiva chiusura delle intercettazioni è da individuarsi in quello di completa cessazione delle operazioni e di stesura di ogni relativo verbale (entrambe le accezioni che fanno riferimento alle indagini nel loro complesso, appaio conferenti alle esigenze investigative senza ledere i diritti di difesa).

Tale determinazione pare dettata proprio dal legislatore ove nel novellato quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., testualmente richiede che «i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi...».

L'uso del plurale da parte del legislatore fa propendere, pertanto, a ritenere che il conferimento nell'A.D.I. debba essere connesso a tutta l'attività captativa (e, di conseguenza, fa riferimento a tutti i verbali relativi a quel procedimento), chiedendo alla polizia giudiziaria la trasmissione al P.M. di tutto il materiale investigativo. Invero, il legislatore avendo ben chiara l'attività di indagine svolta attraverso operazioni dinamiche, solo quando ha voluto far riferimento alla singola intercettazione ha espresso chiaramente il suo pensiero; si richiama per una lettura coordinata della novella, il quinto comma dell'art. 267 cod. proc. pen., ove espressamente indica le modalità di tenuta del «registro riservato» delle intercettazioni che devono essere annotate «in ordine cronologico» insieme ai «decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

Può osservarsi, sotto il profilo sistematico, che se la normativa persegue lo scopo, in un'ottica di garanzia, di documentare le sole conversazioni, oltre che utilizzabili, rilevanti ai fini delle indagini, tale scopo non può che essere raggiunto mediante una oculata selezione delle conversazioni rilevanti, onde distinguerle da quelle irrilevanti.

Senonché, sembra innegabile che tale selezione presuppone la ultimazione degli ascolti quale imprescindibile elemento di ricognizione e di analisi compiuta dei dati acquisiti.



In tale ottica, pare conforme al sistema, ritenere che la richiesta di ritardato deposito al G.I.P. (che necessariamente deve essere successiva al conferimento dei dati nell'A.D.I.), debba riferirsi a tutto il compendio investigativo e non alla singola intercettazione.

4) L'esame degli atti da parte dei difensori

Su sollecitazione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione si è affrontata anche la questione relativa alla interpretazione della locuzione "per via telematica" riportata al comma sesto dell'art. 268 cod. proc. pen., che definisce le modalità di accesso e di consultazione per i difensori delle parti delle registrazioni e dei verbali conferiti nell'A.D.I.

Tutte le Procure della Repubblica sono concordi nel ritenere che la locuzione deve riferirsi proprio ed esclusivamente all'accesso 'fisico' all'A.D.I. ove si opera una consultazione per via telematica.

Preliminarmente, nella filiera diretta a rendere ostensibile il materiale intercettivo ai difensori delle parti, possono essere distinte tre fasi:

- la prima attiene alla trasmissione dei verbali e delle intercettazioni al P.M., ad opera della P.G., disciplinata dalla prima parte del comma 4 dell'art. 268 cod. proc. pen.;
- la seconda, al deposito presso l'A.D.I., ad opera del P.M., delle intercettazioni e dei decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga, di cui alla seconda parte del comma 4 e alla prima del comma 6 dell'art. 268 cod. proc. pen.;
- la terza, all'acquisizione al processo delle intercettazioni che include la possibilità per i difensori di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto (seconda parte del comma 6 e comma 8 dell'art. 268 cod. proc. pen.).

L'esame degli atti, l'ascolto delle registrazioni ovvero la cognizione dei flussi di comunicazione ad opera dei difensori delle parti "per via telematica", attiene, dunque, alla seconda fase e, all'uopo, il legislatore prevede che sia dato avviso di questa facoltà entro i termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 268 cod. proc. pen.

L'accesso all'Archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate, ad opera dei difensori delle parti, è previsto anche dal comma 1 dell'art. 269 c.p.p. che si occupa della 'conservazione della documentazione' nell'Archivio, ma che non offre spunti interpretativi in ordine alle modalità operative.

L'indagine, si rivela più utile, come è intuibile, nella parte della riforma che riguarda le disposizioni di attuazione e che presenta indicazioni significative, sotto plurimi profili.

Se, infatti, il comma 3 dell'art. 89 *bis* (verbali e registrazioni delle intercettazioni), che prevede che i difensori delle parti per consultare gli atti 'possono accedere all'Archivio' non sembra dirimente - in quanto l'accesso potrebbe essere inteso in senso virtuale e non fisico - sicuramente la lettera del comma 4 del medesimo articolo - che condiziona l'ascolto delle registrazioni dei difensori delle parti all'utilizzo di un "apparecchio a disposizione dell'Archivio" - consente di escludere, alla radice, la possibilità



che le postazioni da remoto, dalle quali accedere 'telematicamente', possano essere diverse da postazioni fisiche allestite nei pressi dell'Archivio e comunque all'interno degli uffici della Procura della Repubblica.

La conferma di questa linea interpretativa proviene dalla circolare n. 116623 del 20.7.2020 del Ministero della Giustizia recante "indicazioni operative sul completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni e delle ulteriori conseguenti attività logistiche e organizzative ex art. 269 c.p.p. e art. 89 bis disp. att. c.p.p." che, su diverso versante, proprio in attuazione di quanto indicato dal novellato art. 269 cod. proc. pen., si fa carico, *apertis verbis*, del necessario supporto tecnico per la realizzazione delle postazioni attrezzate, costituite dalle 'sale d'ascolto', che il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sta provvedendo ad individuare ed allestire presso gli uffici delle Procure della Repubblica.

La circolare si occupa, inoltre, della sicurezza delle sale d'ascolto garantita dalla realizzazione di un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere digitali ad alta risoluzione, registratori digitali, *monitor* di controllo e infrastruttura di comunicazione, con registrazione delle immagini nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sul piano operativo la circolare segnala che all'individuazione e verifica della legittimazione dei soggetti che richiedono l'accesso all'Archivio delle intercettazioni si perviene mediante un registro informatico denominato Mod. 57 bis – appositamente creato e reso operativo – che conserverà traccia dell'identità dei soggetti che accedono all'Archivio medesimo, dell'ora iniziale e finale dell'accesso, nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

Solo siffatto sistema, evidentemente, può risultare compatibile con gli oneri di direzione e sorveglianza della gestione dell'Archivio che la norma attribuisce al Procuratore della Repubblica (comma 1 dell'art. 269 cod. proc. pen.).

In conclusione, si tratta, all'evidenza, di un sistema blindato del tutto incompatibile con l'idea di postazioni non previamente identificate e collocate a distanza dagli Uffici della Procura della Repubblica, dalle quali accedere per via telematica al materiale intercettivo conferito nell'Archivio, un sistema che, al contrario, presuppone l'accesso fisico del difensore in un'area attrezzata con sistema telematico, ma protetta e sorvegliata compiutamente.

5) Le figure addette all'Archivio delle intercettazioni

È stata posta la questione se, nella individuazione delle varie figure che dovranno coadiuvare il Procuratore nella gestione dell'Archivio delle intercettazioni ed alle quali verranno fornite specifiche chiavi di accesso in riferimento alla funzione che dovranno svolgere, sia necessario attribuire tanti incarichi quante sono tali figure, ovvero se sia possibile cumulare le varie funzioni in capo ad una o più persone.

Si è rappresentata la difficoltà pratica della prima soluzione, sia per la scarsità di personale disponibile, sia per la mancanza di adeguata formazione del personale per poter



ottemperare a tutti gli oneri previsti dalla normativa e si è prospettata l'eventuale integrazione del personale amministrativo con tecnici della predetta Direzione.

Anche a tali questioni potrà essere dato riscontro nell'ambito della interlocuzione con la DGSIA di cui al punto 8), trattandosi di questione che attiene tra l'altro alla differenziazione tra le figure con funzione di direzione quelle con funzione di controllo e garanzia.

Quanto alla esatta individuazione dei soggetti legittimati all'accesso presso le sale d'ascolto, si pone il problema di coloro che svolgono la pratica forense e degli ausiliari del difensore diversi dall'interprete (specificamente individuato dal comma 3 dell'art. 89-bis disp. att. c.p.p. come soggetto legittimato), per es. il consulente tecnico. Orbene, se per il praticante la sua posizione può ritenersi parificata a quella del difensore per via dello stesso obbligo di riservatezza che grava su di lui (sent. Consiglio nazionale forense n. 93 del 2019 e Cass. Sez. Unite civili n. 9166/2008), meno scontata appare la soluzione per il consulente tecnico del difensore, soluzione inevitabilmente affidata alle prassi interpretative che terranno conto del giusto temperamento tra le facoltà difensive e la funzione di tutela della riservatezza dei terzi.

La mancata indicazione delle qualifiche da parte della DGSIA di tali operatori lascia ampio spazio al Procuratore della Repubblica nella individuazione delle persone che ritiene più competenti tra gli amministrativi e le forze di polizia a sua disposizione nell'esercizio dei poteri di direzione dell'Archivio.

Poteri che consentono, in mancanza di un dato normativo di segno contrario, di cumulare anche più funzioni in capo alla stessa persona, qualora si tratti di scelta organizzativa che comunque consenta di garantire l'adeguata tutela della segretezza dei dati contenuti nell'Archivio.

Va peraltro evidenziato – qualsiasi sia la scelta organizzativa adottata nella assegnazione delle varie funzioni operative – l'obbligo di sorveglianza sul funzionamento dell'Archivio delle intercettazioni in capo al Procuratore della Repubblica, il quale va adempiuto in linea con i principi generali in tema di delega di funzioni da parte di soggetti di vertice titolari di posizioni di garanzia, con la duplice conseguenza che la scelta deve ricadere su soggetti professionalmente idonei a svolgere le funzioni delegate e che va attivato un meccanismo di vigilanza, effettiva e non apparente, sulla gestione dell'Archivio da parte dei delegati.

6) Le difficoltà tecniche nel conferimento delle registrazioni nell'Archivio delle intercettazioni

Una preoccupazione di particolare rilievo attiene alle procedure di sicurezza e di conservazione dei dati in fase di conferimento nell'A.D.I., prima di procedere, come impone la legge, alla cancellazione definitiva dei dati dai server delle aziende che gestiscono il servizio.

Invero, pur essendo necessaria la scrupolosa e tempestiva applicazione della legge, si deve evitare ogni rischio di dispersione, perdita od alterazione delle fonti di prova acquisite per il tramite delle operazioni di intercettazione.



Sotto questo aspetto, pur apprezzandosi l'impegno del Ministero (DOG e DGSIA) – che ha emanato la citata circolare n. 116623 del 20.7.2020 – non risultano ancora stabilizzate le condizioni organizzative e le dotazioni tecnologiche in grado di assicurare che il conferimento dei dati nell'A.D.I. sia effettuato in modo da garantire che qualsiasi incidente nella conservazione di tale Archivio sia rimediabile attraverso idoneo sistema di *backup* degli stessi non soltanto 'virtuale' (quale partizione dell'unico server nella sala CIT) ma anche 'fisico'.

Sicché, allo stato, nel ricordare che la garanzia della conservazione corretta della fonte di prova è di certo esigenza prioritaria rispetto alla stessa fase di cancellazione dei dati "esterni", si segnala la necessità per tutti i Procuratori della Repubblica di procedere alla cancellazione dei dati solo allorché sia assicurata tale condizione.

Soluzione questa che appare del resto in linea con il nuovo art. 89 disp. att. cod. proc. pen., il quale, nell'affermare che "quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'art. 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate", evidentemente consente l'adozione di soluzioni tese alla conservazione della prova, prevedendone però la compiuta descrizione e l'adeguata giustificazione.

Quest'ufficio sul punto ritiene, altresì, necessario attivare un diretto canale di collaborazione con il Ministero (DOG e DGSIA), proponendo l'istituzione di apposita unità di monitoraggio per la verifica dell'efficienza e della stabilità dei sistemi forniti a ciascuna Procura per la custodia e l'accesso ai dati, dopo la disposta cancellazione definitiva dei dati informatici nei server "esterni".

7) L'Archivio delle intercettazioni e la banca dati SIDDA/SIDNA presso la D.N.A.A.: rapporti

Durante la riunione, inoltre, sono sorte incertezze sul rapporto tra la 'nuova' responsabilità riconosciuta al Procuratore della Repubblica, garante dei dati conferiti nell'Archivio digitale e le direttive impartite dalla D.N.A.A. per l'inserimento dei dati di indagine dei procedimenti di cui all'art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater*, cod. proc. pen., nella banca dati denominata SIDDA/SIDNA.

Si è posta in particolare la questione della compatibilità tra la necessità di gestire, da parte del Procuratore, il dato intercettato (che ha l'onere di indicare alla p.g. quali sono le intercettazioni rilevanti o meno) con il relativo onere di inserimento dei dati investigativi per una immediata e condivisa loro lettura nella banca dati nazionale.

Il problema dell'inserimento dati nel SIDDA/SIDNA non è di poco rilievo né legato esclusivamente alla nuova normativa in tema di intercettazioni; certo è che la nuova disposizione che impone al Procuratore di vigilare sulla polizia giudiziaria e di 'tenere' l'Archivio Digitale delle Intercettazioni si deve confrontare con l'organizzazione delle Procure distrettuali e con le banche dati a loro disposizione. Tale questione, invero, è stata già oggetto di una risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (risoluzione del



27 febbraio 2012, prot. llo n. P16895/2012), in quanto il dato probatorio coperto da segreto investigativo poteva essere erroneamente utilizzato da altri uffici; il Consiglio Superiore preso atto di eventuali profili di criticità nell'inserimento dati (oggi ampliata anche con riferimento alle indagini sul terrorismo e sulla p.a. tramite l'applicativo C.R.A.S.I. creato anche per il monitoraggio degli appalti pubblici in odore di mafia), ha precisato che il centro di elaborazione dati (appunto il SIDDA/SIDNA), istituito nel 1993 – con compito di analisi e studio finalizzato alla raccolta e gestione degli stessi – doveva essere valorizzato, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale. In tale circolare si auspicava un tempestivo inserimento dei dati finalizzato al corretto coordinamento da parte della D.N.A.A. degli uffici interessati (art. 117 e 371 *bis* cod. proc. pen.), nel rispetto dei rapporti tra uffici e delle norme inerenti al segreto investigativo.

Ferma restando l'esigenza di tutela del contenuto delle intercettazioni, informo le S.S.L.L. che questo ufficio ha già stabilito una stabile interlocuzione con la D.N.A.A. e la DGSIA, al fine di bilanciare le esigenze di tutela delle indagini, le responsabilità previste per i Procuratori della Repubblica – che sorgono soltanto all'esito del così detto conferimento dei dati intercettati – e le esigenze di 'celerità' nell'inserimento nella Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per il coordinamento tra uffici o per sollecitare eventuali attività investigative.

8) L'interlocuzione con il Ministero

Come anticipato al punto 6), sarà dato seguito alla richiesta formulata nella riunione Teams di fare da tramite con il Ministero (DOG e DGSIA) per ottenere a informazioni puntuali ed aggiornate sugli strumenti informatici utilizzabili per un conferimento degli esiti delle attività di intercettazione conforme alle previsioni della riforma, avviando una interlocuzione con tale Direzione generale.

Invito quindi le S.S.L.L. a formulare, per mio tramite, le richieste di chiarimenti e di indicazioni operative ritenute necessarie, in modo da ottenere una risposta unitaria sulle varie questioni della quale sarà assicurata la diffusione agli Uffici territoriali.

Chiedo alle S.S.L.L. di curare la più ampia diffusione della presente nota e del verbale allegato a tutti gli Uffici dei rispettivi distretti, nonché di voler cortesemente fornire ogni informazione ulteriore rispetto a quelle già fornite, al fine di consentirne l'aggiornamento dopo la primissima fase di avvio dell'applicazione della riforma.

Ringrazio vivamente per la collaborazione.

IL PROCURATORE GENERALE

Giovanni Salvi





**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

Oggetto: verbale sintetico di Riunione inerente alla convocazione, tramite l'applicativo TEAMS, dei Procuratori generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica dei distretti più grandi in merito alla nuova normativa delle intercettazioni

Oggi 28 luglio 2020 alle ore 17.00, previa convocazione della riunione con note del 14 e del 25 luglio 2020, si svolge la riunione da remoto sulla piattaforma TEAMS della Procura generale inerente alla modifica legislativa sulle intercettazioni.

Partecipano alla riunione, in presenza e presso l'ufficio del Procuratore generale, Pasquale Finiani, coordinatore del gruppo art. 6, il segretario generale, Alfredo Pompeo Viola, Elisabetta Cennicola, e Antonietta Picardi, che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante della riunione; da remoto Luigi Birritteri e Ciro Angelillis, sostituti Procuratori generali.

Nonché da remoto

per la Procura generale di Roma, Tonino di Bona

per la Procura generale di Milano, Nunzia Gatto e Lamanna Antonio

per la Procura generale di Brescia, Giulio Rispoli e Marco Martani

per la Procura generale di di Torino, Francesco, Enrico Saluzzo

per la Procura generale di Genova, Roberto Aniello

per la Procura generale di Trento, Giovanni Ilarda

per la Procura generale di Trieste, Dario Grohmann e Federico Prato

per la Procura generale di Venezia, Antonio Mura

per la Procura generale di Bologna, Ignazio De Francischi e Alberto Candi

per la Procura generale di Firenze, Marcello Viola

per la Procura generale di Perugia, Claudio Cicchella

per la Procura generale di Ancona, Sergio Sottani

per la Procura generale di L'Aquila, Anna Fatigati (delegata)

per la Procura generale di Campobasso, Elio Fioretti

per la Procura generale di Napoli, Luigi Riello, Antonio Gialanella

per la Procura generale di Bari, Anna Maria Tosto



per la Procura generale di Lecce, Giovanni Gagliotta
per la Procura generale di Potenza, Armando D'Alterio
per la Procura generale di Reggio Calabria, Fulvio Rizzo Massimo
per la Procura generale di Palermo, Roberto Scarpinato
per la Procura generale di Caltanissetta, Lia Sava
per la Procura generale di Messina, Vincenzo Barbaro
per la Procura generale di Catania, Roberto Saieva
per la Procura generale di Cagliari, Francesca Nanni
nonché
per la Procura della Repubblica di Roma, Paolo Ielo,
per la Procura della Repubblica di Milano, Francesco Greco, Alessandra Dolci, Laura Pedio
per la Procura della Repubblica di Napoli, Rosa Volpe, Antonio Ardituro
per la Procura della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, Paolo Abritti, Mario Formisano,
Alberto Liguori, Marco Stramaglia, Alessandro Cannevale, Elisa Iacone
per la Procura della Repubblica di Lecce, Nicola Gagliotta
per la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri e Fulvio Rizzo
per la Procura della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, Giuseppe Cava e Beniamino
Cabarese
per la Procura della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro
per la Procura della Repubblica di Palermo, Francesco Lo Voi

Il Procuratore generale prende la parola. Spiega i motivi della riunione finalizzati ad una ricognizione delle circolari delle Procure sulla nuova disciplina delle intercettazioni evidenziando che diverse sono le sollecitazioni sulla interpretazione della legge e sulla istituzione dell'A.D.I., ma ritiene indispensabile comprendere come viene interpretato il sesto comma dell'art. 268 cod. proc. pen. in merito alla facoltà per i difensori di 'per via telematica' gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e dell'art. 89 bis delle disposizioni di attuazione che sono stati modificati.

Interviene il Procuratore della Repubblica di Milano (Francesco Greco): innanzitutto ritiene che bisogna fare una riflessione sul problema anche 'terminologico': è necessario distinguere tra archivio digitale, dove vengono inserite tutte le documentazioni inerenti alla intercettazioni comprensive dei file audio e multimediali e l'archivio documentale dove vengono inserite le parti cartacee; poi ricordarsi che esiste un altro archivio che è il TIAP, nel quale vengono inseriti durante le indagini gli atti che sono stati utilizzati nel contraddittorio delle parti e che alla fine del



procedimento entreranno a far parte del fascicolo digitale che verrà utilizzato dai difensori per acquisire copia degli atti. Il TIAP deve, inoltre essere utilizzato per il passaggio delle richieste di intercettazione al GIP e per i decreti autorizzativi di quest'ultimo. L'accesso al TIAP-document@ (la versione 4 di TIAP-Documet@ introduce la gestione separata della documentazione non multimediale) inerente alle intercettazioni, quindi, nella fase delle indagini deve essere aperto ai due uffici e non tutti gli uffici sono attrezzati in questo modo. Nella nota del DGSIA del 28 febbraio 2020 è stato previsto che il Tiap-documet@ è da utilizzarsi per l'accesso ai difensori.

Con il termine 'conferimento' si intende il riversamento delle intercettazioni nell'archivio digitale (A.D.I.) e contestualmente c'è il problema del deposito delle intercettazioni e della loro ostensibilità alle parti.

La questione più delicata per la quale la Procura di Milano si è confrontata con la maggior parte delle Procure italiane è l'interpretazione dell'avverbio 'immediatamente' indicato nel quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen.: in parole povere 'il conferimento immediato nell'archivio'. La Procura di Milano (tale soluzione è stata condivisa anche da altre Procure della Repubblica tra le quali indica Napoli) è giunta alla conclusione che a tale locuzione temporale si possa dare una lettura formale (e quasi automatica) legata al conferimento e al regime delle operazioni di intercettazione in generale. Si deve fare riferimento a tutta l'attività di intercettazione del singolo procedimento penale ed alla fine delle intercettazioni e delle indagini inerenti alle intercettazioni si deve operare il 'riversamento' nell'archivio digitale e di conseguenza valutare se è necessario chiedere al G.I.P. il ritardato deposito delle stesse. Ciò perché all'esito delle attività captative delle conversazioni è necessario che la polizia giudiziaria abbia un tempo utile per il riascolto e la valutazione del dato; tale termine può essere concesso dal Procuratore della Repubblica che ne valuterà la congruità nel rispetto dello spirito della legge. Tutto ciò, di conseguenza, è possibile soltanto nel rispetto di due condizioni: una precondizione la si richiede alla polizia giudiziaria che una volta terminata l'attività dinamica ha l'onere di richiedere alla Procura un'autorizzazione al ritardo nel conferimento; l'altra condizione è a carico della Procura (sostituto titolare del procedimento) che dovrà chiedere necessariamente al GIP il ritardato deposito. La Procura di Milano (previa anche l'interlocuzione con la Procura generale) ha anche precisato che, a mente dell'art. 268, quarto comma, non è prevista alcuna nullità od inutilizzabilità delle stesse a seguito di un 'ritardato conferimento'; sicuramente c'è un'eventuale responsabilità del singolo magistrato che si sposa con la responsabilità del Procuratore della Repubblica che detta direttive generali sulla gestione degli archivi e dell'inserimento del materiale in essi. Proprio per ovviare a tale problema hanno ideato un sistema 'rigido' attraverso il quale la polizia giudiziaria quando chiede l'autorizzazione al ritardato conferimento indica anche il tempo necessario per la lettura del dato. Ciò comporta che, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, se viene concesso il ritardato



deposito, il termine per l'avviso agli avvocati del deposito delle intercettazioni inizia a decorrere dal momento in cui terminano le indagini (art. 415 *bis* c.p.p.) o viene emessa una misura cautelare. Invero, nel caso di emissione di ordinanza di custodia cautelare si è accertato che è possibile conferire parzialmente un R.I.T. nell'archivio digitale o parte dei R.I.T. necessari per l'accusa e questi potranno essere conferiti e messi a disposizione della difesa.

Ciò comporterebbe anche la possibilità di mantenere aperto il R.I.T. e continuare l'attività di intercettazione anche durante la fase dell'esame della richiesta da parte del G.I.P.

Il *software* che dovrebbe essere utilizzato impone una procedura diversa da quella che veniva utilizzata presso l'ufficio di Procura di Milano, in quanto sarà necessario abbinare un R.I.T. ad un unico bersaglio. Da settembre, pertanto, la Procura di Milano chiuderà il vecchio archivio informatico dei R.I.T. e ne partirà uno nuovo.

L'obiettivo di questo archivio informatico, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla DGSIA, sarà quello di inserire i dati di *default*, senza operazioni di conferimento. Tutto ciò che si sta ipotizzando in realtà è un *work in progress*, quale ad esempio un TIAP che sia comune con il GIP.

Altra questione che è stata affrontata è quella dell'interpretazione dell'avverbio 'esclusivamente' indicato nel comma tre dell'art. 89 disp. att., cod. proc. pen., come novellato, nell'individuare l'archivio digitale quale sede definitiva di allocazione della documentazione relativa alle intercettazioni.

Si è previsto, così, che la polizia giudiziaria, nel momento in cui effettuerà il conferimento dovrà impegnarsi a distruggere le copie p.g., perché non deve rimanere nulla al di fuori dell'archivio digitale. Tutto ciò con un impegno formale scritto.

Interviene la collega Laura Pedio (Milano): introduce un tema delicato che inerisce alle questioni organizzative: in realtà a seguito di riunioni e *webinar* organizzati dalla DGSIA si è avuto un quadro abbastanza preciso delle figure che si devono occupare di questo archivio ognuna delle quali dovrà avere una chiave di accesso e la relativa responsabilità del servizio. Pertanto, è necessario confrontarsi con l'individuazione dei profili dei soggetti che dovranno gestire l'A.D.I. Il problema è stato sviscerato anche in un confronto con la Procura di Palermo (nella persona del dott. Paolo Guido delegato nella materia) che ha evidenziato una serie di problemi proprio rilevanti nella individuazione dei delegati (deve essere personale amministrativo e specializzato in informatica, personale di polizia giudiziaria, personale della DGSIA che verrà addetto a questo servizio o il magistrato requirente titolare del procedimento?)



Interviene Paolo Ielo (Roma): La circolare della Procura di Roma è in lettura delle camere penali e al consiglio dell'ordine, per questo formalmente non è stata inviata alla Procura generale presso la Corte di Cassazione. È stata costruita sul governo dell'archivio digitale, sulle direttive da impartire alla polizia giudiziaria e sui documenti di governo che dovrebbero dettare le forme di accesso all'archivio digitale e al traffico nell' 'archivio digitale'.

Roma, tendenzialmente, ha seguito lo stesso schema delle Procure di Milano, Napoli ecc.

In merito all'avverbio 'immediatamente', pur condividendo le riflessioni del dott. Greco e l'impossibilità di far riferimento ad ogni singola intercettazione (quindi ad ogni singolo R.I.T.) la Procura di Roma ha interpretato tale dato temporale con riferimento alla redazione dell'ultimo verbale di chiusura delle intercettazioni inerenti quel procedimento. Pertanto, alla redazione dell'ultimo verbale è necessario l'immediato conferimento e la p.g. non ha un termine per il riascolto e l'analisi del dato probatorio. O meglio tale possibilità le è concessa (vedremo poi come) ma è necessario che inizi il conferimento nell'A.D.I. di tutto il materiale inerente alla captazione delle conversazioni. Sarà onere, poi, del singolo P.M. chiedere al G.I.P il ritardo nel deposito delle intercettazioni. Di conseguenza, si eviterebbe un ulteriore lasso di tempo concesso alla polizia giudiziaria (a sua richiesta e su autorizzazione del p.m. secondo Napoli e Milano) di possesso esclusivo delle intercettazioni che entrano nella sfera di responsabilità del Procuratore della Repubblica solo con il conferimento dell'A.D.I. Con il conferimento si genera lo spossessamento da parte della polizia giudiziaria perché è vero che non c'è un problema di utilizzabilità delle intercettazioni nell'ipotesi di mancato immediato conferimento, ma la norma sembra porre in capo al Procuratore un obbligo di garanzia di impedire l'evento e quindi un obbligo di attenzione nel rispetto delle norme.

In riferimento alla riflessione del Procuratore generale su come interpretare il termine 'telematicamente' indicato nel sesto comma dell'art. 268 cod. proc. pen. la Procura di Roma ha optato per l'autorizzazione alla difesa di recarsi nell'A.D.I. e nella zona a ciò dedicata, per l'ascolto delle conversazioni: 'per via telematica' si deve, quindi, intendere la presa di cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e, malgrado l'art. 89 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale sia stato riformato, il concetto di telematico deve riferirsi all'archivio digitale che è un archivio 'telematico'.

Tecnicamente, quindi, il termine deve intendersi quale accesso fisico del difensore in un'area protetta, anche da video sorveglianza ove potrà esercitare l'attività di ascolto in una sala attrezzata con sistema telematico; soltanto in questo modo si potrà conciliare il diritto di difesa e di presa di conoscenza delle prove a proprio carico con la responsabilità prevista dalla legge in capo al Procuratore della Repubblica, che diversamente non potrebbe accertarsi di cosa possa accadere presso gli uffici dei difensori.



Altra questione che è stata posta da tutte le Procure della Repubblica e da quella di Roma in particolare è la prevista cancellazione del dato informatico ed intercettivo da server diversi da quelli dell'archivio digitale. Tutti gli uffici, ben consapevoli che con il conferimento si attui uno spossessamento del dato informativo dalla p.g. al Procuratore della Repubblica, sono altrettanto consapevoli che sia per caratteristiche della strumentazione (che necessita di regolamentazione e miglioramento) che per la possibile errata trasmissione del dato, è necessario, allo stato, e fino a quando non si avrà la certezza che tutti i conferimenti vadano a rigore, non sia possibile cancellare il materiale intercettivo che verrà custodito fino alla sentenza definitiva (o quantomeno fino all'udienza stralcio) in copia presso il server della ditta che ha eseguito le operazioni.

Interviene Rosa Volpe (Napoli): La circolare della Procura della Repubblica di Napoli è frutto di una serie di incontri e confronti con le altre Procure. In realtà, in merito alle problematiche fondamentali sull'avverbio immediatamente, la Procura di Napoli si è regolata allo stesso modo della Procura della Repubblica di Milano. Il Procuratore Aggiunto ha, poi, descritto la circolare precisando che anche per il loro ufficio il conferimento viene posticipato alla fine delle indagini con la richiesta al gip del ritardato deposito. La Procura di Napoli, inoltre, ha indicato alla polizia giudiziaria un termine per l'ascolto delle intercettazioni. La comunicazione si è resa difficile a causa del non perfetto funzionamento dell'applicativo TEAMS.

Interviene Antonello Ardituro (Napoli): il collega interviene solamente al fine di sottolineare l'aspetto problematico individuato dai colleghi sulla individuazione dei delegati per la gestione dell'archivio digitale. Discutendo su tali difficoltà con altri colleghi si è notato che la direttiva della DGSIA in merito a tale punto è carente. Invero, la direttiva della Procura di Napoli sulle intercettazioni non affronta questo punto in attesa di un chiarimento sulle modalità di accesso all'archivio. Altro problema che si è posto è quello inerente al dialogo tra banche dati: nell'ambito delle indagini di cui all'art. 51 commi 3 *bis* e *quater*, cod. proc. pen. il pubblico ministero deve inserire i dati delle indagini nella banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (c.d. SIDDA/SIDNA). Il problema si pone, appunto con l'inserimento dei dati, il regime nuovo della utilizzabilità e soprattutto della responsabilità in capo al Procuratore dei dati inseriti nel SIDDA/SIDNA.

Interviene Giovanni Bombardieri (Reggio Calabria): riferisce di aver usufruito della collaborazione del dott. Giuseppe Lombardo per il settore intercettazioni chiarendo che i problemi affrontati dagli uffici requirenti sono identici a quelli che ha dovuto affrontare la Procura della Repubblica Reggio Calabria. Si riporta per le parti organizzative alla circolare inviata via mail, ma



sollecita una riflessione sul concetto di conferimento esclusivo del materiale intercettivo. Oltre a problemi pratici che devono essere risolti tramite una interlocuzione con il Ministero e la DGSIA, hanno pensato di ovviare alle difficoltà del momento tramite un mantenimento di copia delle intercettazioni nel server della ditta, distinguendo, così, il momento del conferimento da quello della cancellazione dei dati; quindi, si farebbe il conferimento nella immediatezza e poi inserire gradualmente i dati. Soltanto al termine dell'inserimento graduale dei dati si può operare la cancellazione degli stessi e del materiale (eventuale di copia lavoro per la p.g.) con attestazione specifica. Stessa cosa è prevista per le richieste cautelari laddove il conferimento (come per Milano) sarebbe da riferirsi solo ed esclusivamente sul materiale posto a fondamento della misura cautelare. Altro elemento da sottolineare è che la gradualità dell'inserimento potrebbe essere evitata tramite il conferimento dei singoli R.I.T. che vengono chiusi (imponendo al singolo magistrato titolare del fascicolo di chiedere automaticamente alla chiusura di ogni R.I.T. il ritardato deposito). Questa interpretazione consentirebbe di ovviare a due problemi: il primo di carattere eminentemente pratico laddove si hanno difficoltà all'inserimento massivo dei dati; il secondo di carattere interpretativo, laddove al termine della singola operazione di intercettazione (R.I.T.) si avrebbe un 'immediato' inserimento nell'archivio digitale (ribadendo la previa e singola richiesta di ritardato deposito).

Interviene Franco Lo Voi (Palermo): l'intervento è di carattere generale in quanto in merito ai problemi operativi sarà stata ceduta la parola al dott. Paolo Guido. Condivide pienamente l'interpretazione della norma data da Roma, anche con riferimento alla consultazione dei dati da parte del difensore 'telematicamente'. La circolare della Procura di Palermo è in fase di elaborazione perché intendono concentrarsi soprattutto sugli aspetti tecnici che sono l'individuazione degli 'otto soggetti' che dovrebbero rappresentare la filiera attraverso cui si dovrebbe muovere la macchina delle intercettazioni. La domanda principale che si è posta la Procura di Palermo, e che sarebbe da porre alla DGSIA, è in riferimento al possibile cumulo delle varie figure individuate per la realizzazione dell'archivio digitale in capo ad una o più persone. Inoltre, precisa che è necessario un potenziamento del personale amministrativo per poter ottemperare a tutti gli oneri previsti dalla normativa. Sulla base del progetto stilato da Palermo il responsabile dovrebbe essere il Procuratore aggiunto (sempre che la posizione di garanzia del Procuratore della Repubblica sia delegabile), ma ciò nel dato pratico non può essere in quanto tale funzione comporterebbe degli oneri pratici e competenze applicative che non possono essere richieste ad un magistrato. Anche Palermo ritiene tema sensibile quello del riversamento sulle banche dati quali SIDDA /SIDNA. Precisa che seppur non è un problema urgentissimo perché allo stato non vi è un problema di violazione del diritto di difesa, è comunque un problema che è



necessario affrontare e comprendere in merito alle diverse competenze e responsabilità. Invero, se il responsabile unico dell'archivio digitale deve essere il Procuratore della Repubblica, ciò deve essere coordinato con le disposizioni inerenti all'inserimento immediato e continuo dei dati dei procedimenti di DDAA richiesto dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Questo significherebbe (come si è fatto finora) mettere a disposizione di altri uffici i risultati delle intercettazioni nelle banche dati di tutto materiale investigativo, anche se non ancora conferito nell'A.D.I. e di conseguenza al di fuori della sfera cognitiva e di responsabilità del Procuratore della Repubblica. Su questo punto chiede un intervento della Procura generale presso la Cassazione, presso la quale è istituita la DNAA, che potrà sicuramente svolgere una funzione di raccordo.

Interviene il Procuratore generale: Il Procuratore generale ha precisato che è stata nominata la dott.ssa Elisabetta Cesqui quale magistrato di raccordo con la DNAA e che la stessa ha già avviato un lavoro di interlocuzione con la DGSIA e la DNAA. Sarà cura della Procura generale affrontare questo argomento e verificare i termini di utilizzabilità di dati che non sono ancora nel possesso formale del Procuratore della Repubblica, titolare del fascicolo processuale.

Interviene Paolo Guido (Palermo): Precisa che a seguito di studi ed interlocuzioni anche con altri uffici si è compreso che 'siano ostaggio di questa apparecchiatura informatica' che ha fisicamente la necessità, sia per la implementazione che per la esportazione dei dati, della individuazione di queste otto figure indicate dal Procuratore della Repubblica Lo Voi. Spiega la difficoltà che la Procura di Palermo ha incontrato nella loro individuazione, soprattutto nella comprensione se debba trattarsi di personale amministrativo, di polizia giudiziaria e soprattutto e debba esserci anche il magistrato titolare del procedimento. Tale dilemma pone gli uffici di fronte ad un blocco del sistema che va 'avanti per schermate', cioè *step* ben precisi: se non vengono nominate tali figure il sistema è bloccato. Quello che si è compreso è che la creazione di tali figure ha il fine di porre difficoltà all'accesso da parte di chiunque concedendo delle specifiche chiavi di accesso. In merito a tali criticità ha precisato che non si ha alcuna certezza che il sistema regga e di conseguenza urgente e necessario il mantenimento nel server generale della copia delle intercettazioni fino all'udienza stralcio o fino alla sentenza. Il problema del R.I.T. a bersaglio (come prevede la nuova normativa) comporta l'aumento del lavoro in capo al singolo sostituto, del però la Procura di Palermo, pur nelle difficoltà si ripromette di farsi carico.

Interviene Carmelo Zuccaro (Catania): precisa che l'"immediatamente" va interpretato al momento dell'ultimo verbale redatto. Finché questo non viene redatto è ovvio che le operazioni



non si sono concluse anche se è ovvio che deve essere compatibile con il momento in cui la conversazione sia terminata. Da quel momento decorre un termine affinché sia richiesta l'autorizzazione al giudice il ritardato deposito. Una volta effettuato il conferimento non è necessaria la distruzione del materiale che è già nei server come è stato detto dai colleghi; effettivamente i conferimenti delle intercettazioni all'archivio digitale delle Procure è molto problematico soprattutto perché i protocolli devono coordinarsi e si è potuto verificare che spesso il conferimento non ha consentito la totale acquisizione dei dati. Anch'egli precisa che un R.I.T. deve rispondere ad un singolo bersaglio e anche la Procura della Repubblica di Catania dovrà adeguarsi a tale nuova normativa, anche se la richiesta al G.I.P. può far riferimento a diversi R.I.T. evitando, così, di investire di istanze numerose l'ufficio del G.I.P.

A Catania il G.I.P. non è attrezzato per l'utilizzo del TIAP ed è un problema che andrebbe risolto perché potrebbe comprovare delle difficoltà nell'inserimento dei dati e nella filiera digitale.

Ritiene agevolmente superabili le problematiche evidenziate dagli altri Procuratori inerenti le figure addette all'archivio digitale; precisa che bene ha fatto la Direzione generale a non formalizzare e stigmatizzare l'individuazione di queste figure, la cui competenza sembra essere del Procuratore. Una volta fissati i profili di ciascuna delle otto figure per l'archivio digitale è bene che ogni Procura sia libera di scegliere autonomamente le figure fermo restando che i delegati dovranno essere più di uno ed in particolare, oltre ad un magistrato, anche il responsabile dell'ufficio CIT ed un'altra figura di funzionario amministrativo.

Interviene Francesco Enrico Saluzzo: precisa che all'interno del distretto esiste una discordanza di vedute. Tutte le Procure di piccole e medie dimensioni sono partite con le circolari attuative, mentre la Procura di Torino ha evidenziato mille criticità che ha sottoposto al Procuratore generale distrettuale. Ad esempio, hanno segnalato che soltanto il 28 luglio 2020 ci sono state le prove pratiche di come attuare materialmente il conferimento. E ha anche precisato che malgrado il numero limitato delle conversazioni che avevano scelto di conferire, il sistema abbia richiesto un tempo particolarmente lungo. Non è stato possibile versare l'inserimento di altri contenuti multimediali. Ancora ha segnalato che il sistema non prevede la funzione di cancellazione di cui all'art. 269, comma due, cod. proc. pen. Non è previsto un sistema di controllo del materiale inserito e di qui la conseguenza di non far cancellare il materiale che è nei server dei gestori (stessa criticità evidenziata dalle altre Procure). Non interessa alla Procura di Torino quale sia il sistema attuativo di 'salvezza dei dati' (sia che si faccia mantenendo un archivio riservato o altro sistema non rileva), ma ribadisce la necessità di una certezza di conservazione degli stessi. Il *backup* di tutti i dati che vengono conferiti è un *backup* non fisicamente separato e pertanto qualsiasi 'accidente' capiti al server si riverserebbe anche ai dati in esso contenuti. Anche questo timore induce la



Procura di Torino a mantenere i dati nel server della ditta esterna. Inoltre, la Procura di Torino lamenta che il sistema di conferimento e conservazione dei dati, realizzato dalla DGSIA, sembra sia in violazione delle direttive del Garante della *privacy* del 2013, in quanto quest'ultimo ha richiesto una doppia chiave di accesso, che, allo stato, non è prevista.

Evidenzia, infine, il problema della classificazione nell'A.D.I., in quanto in tale archivio digitale l'unica classificazione possibile è 'rilevante e non rilevante', mentre le intercettazioni sono classificabili a più voci (es. inutilizzabili ect...).

Interviene Francesca Nanni: riferisce di aver scritto sul concetto di accesso telematico per i difensori facendo riferimento alla consultazione dei dati attraverso TIAP document@. Chiarisce che i Procuratori del distretto hanno chiesto informazioni sulle modalità di riversamento del conferimento. Ad un mese di distanza non si sa se dovremmo utilizzare solo l'A.D.I. Il problema è il non colloquio tra l'A.D.I. e il server delle ditte.

Interviene di nuovo Antonello Ardituro: la DGSIA si sta ponendo il problema del *back-up* (sistema pensato male e con un servizio ridotto), ma c'è in corso un'attività che sta andando abbastanza avanti e stanno prevedendo una linea 'punto.punto' per il trasferimento dei dati tra i due archivi. Nonché una PEC per i tempi di conferimento.

In merito alle otto figure precisa che anche la Procura di Napoli aveva inizialmente optato per la nomina dei magistrati, ma successivamente ci si è resi conto che questa idea non poteva realizzarsi, per l'eccessiva onerosità e la specializzazione informatica richiesta; molto probabilmente il sistema consente di accorpate queste figure in una stessa persona. Sia il delegato che il gestore possano essere unità di personale amministrativo e informatico con la presenza di un unico magistrato anche perché si tratta di operazioni tecniche.

Interviene Nicola Gratteri: ritiene che il sistema sia antiquato e farraginoso e che non risponda alle esigenze investigative. Parla di provvedimenti fotocopia per il rapporto bersaglio R.I.T. (il collegamento si interrompe).

Interviene Laura Pedio: precisa che l'unico modo di compensare le esigenze normative sia quello di richiedere in un unico provvedimento l'attivazione o la proroga di più R.I.T.

Interviene Antonio Mura: si limita a segnalare che la situazione sul territorio, per quella che è la verifica che è stato possibile operare, evidenzia situazioni e problematiche assai diversificate. Gran parte delle procure non hanno ancora adottato le direttive perché attendono maggiori



specificazioni dalla DGSIA su profili tecnici. Non possono essere nascoste le diverse problematiche che devono essere affrontate dalle procure di piccole dimensioni che allegano carenza di risorse umane. La normativa non diviene suscettibile di applicazione compiuta; ciò comporta che la conservazione dei dati, che dovrebbero essere distrutti, non darà problemi processuali, ma ci si deve porre il problema in riferimento al carattere ordinamentale rispetto alla volontà del legislatore. Prende atto di quanto riferito da Antonello Ardituro in merito alla presa di consapevolezza da parte del ministero delle difficoltà operative, ma sollecita una necessaria sintesi dei problemi organizzativi e informatici che sono emersi in questa riunione che potrebbero essere portati dal Procuratore generale alle Direzioni Generali in via del tutto generale e operativa; in un'ottica di perfetta collaborazione.

Interviene Fulvio Rizzo (Avv. generale Reggio Calabria): viene evidenziata la difficoltà per le Procure Generali di attivare le intercettazioni per la cattura latitanti. Precisa che a Reggio Calabria sono stati utilizzati gli impianti delle Procure della Repubblica e che per tale attività sarebbe utile istituire 'protocolli' con gli uffici giudiziari presso cui potersi abbinare. Nel merito sarebbe utile verificare e confrontare i vari protocolli tra Procure Generali, Procure per i minorenni e Procure ordinarie.

Interviene Armando D'Alterio (Potenza): precisa che se si volesse aderire alla interpretazione data dalla Procura di Reggio Calabria in merito all'immediato conferimento del singolo R.I.T. nell'A.D.I. si verrebbe a verificare 'un doppio possesso' delle intercettazioni: sia da parte della Procura che da parte della ditta. Ciò comporterebbe una impossibilità di verifica immediata del materiale conferito e non riesce a comprendere come possa chiedersi al G.I.P. il ritardato deposito di intercettazioni che ancora continuano a esistere in quel procedimento penale.

Interviene Giuseppe Cava (Catanzaro): precisa che sarà necessario formalizzare alcuni protocolli di intesa che consentiranno alle Procure generali distrettuali di avvalersi dell'archivio; fa riferimento all'art. 89 bis, quarto comma, disp. att. vecchia formulazione per sostenere che la consultazione da parte dei difensori del materiale intercettivo debba essere effettuata esclusivamente in maniera 'fisica' all'interno dell'archivio. Anch'egli parla di decreto cumulativo.

Interviene il Procuratore generale: precisa che la Procura generale cercherà di porre a frutto alcune indicazioni fornite dagli uffici e si attiverà per le interlocuzioni necessarie con la DGSIA, la DNAA e tutti gli uffici preposti. Evidenzia come sia emersa una omogeneità di intenti per la



ricerca di soluzioni condivise tanto da rendere sereno questo momento di passaggio, che comunque è delicato e può incidere sugli esiti delle indagini e sulle responsabilità dei dirigenti.

La riunione si chiude alle ore 19.15

L.C.S.

Il Segretario generale (Alfredo Pompeo Viola)

Il segretario verbalizzante (Antonietta Picardi)